RISPOSTA

DELLA FEDELISSIMA CITTÀ

ALL' ALLEGAZIONE INTITOLATA

Ragioni per la Reintegrazione degli Ufficj di Giuftiziere, e di Portolano della Città di Napoli al Regio Fifco.

DEGNISSIMO COMMESSARIO
L' Illuftre Signor Marchefe Prefidente D. Lorenzo Paternò.





Attuario Radice
Attuario fucceffore di Ruffo.

J. M. J.

PEr la notissima causa della ricompra pretesa dal regio Fisco del Giustizierato della grassa, e della Portolania di questa Dominante, corre nel Foro una scrittura stampata col titolo -- *Ragioni per la reintegrazione degli Ufficj di Giustiziere, e di Portolano della Città di Napoli al regio Fisco* -- Ma come che nel piede della medesima non si vede il nome de' due rispettabilissimi Sign. Avvocati del Fisco, e per la maniera pungente non assistita dal vero con cui è scritta, e per alcuni assunti, che si sostengono, sebbene piacevoli per la causa, niente di manco nocivi agl' interessi fiscali, da ciascheduno si è riputata opera torbida del Dinunziante.

S' Introduce l' Autore nella *pag. prima* segnata col numero 3, ch' esso più tosto difenda le parti de' Concittadini, e della Città tutta, e non già alcuno interesse pecuniario fiscale.

Ma come va, che la dinunzia fu ammessa sul piede, che il Fisco vantaggiava la rendita di cinquanta mila ducati annui, non pagando più che ducati cento ottantasei mila ducento sessanta, che pure nella stessa dinunzia si mette in contrasto? *fol.* 1, *fol. 6 a t. fol. 7 ad 9. vol.* 1 — L' Azione fiscale intentata *causa lucri*

E nel dispaccio de' 23 Luglio 1760 si trascrive, di dare la dinunzia *il vantaggio di due milioni in beneficio della Corte fol.* 12 *a t. d. vol.* 1.

Come va, per farla breve, che il Razionale del Cedolario nella sua relazione scrive così in data de' 19 Aprile 1762.

Di sopra ho riferito, che la rendita netta di questo Ufficio ascende ad annui duc. 12376 1 6, *il di cui capitale al* 4 *per* 100 *importa la summa di ducati trecento nove mila quattrocento sei tarì* 2 10.	309406 2 10
Dovrebbe la regia Corte restituire cento, e settemila ducento cinquanta importo dell' annui ducati 8580 *all'* 8 *per* 100.	107250
Sarebbe il LUCRO *a beneficio della regia Corte in duc. duecento, e due mila cento cinquantasei* 2 10.	202156 2 10
E qualora dovesse la regia Corte restituire anco li ducati settantanove mila per il regio Giustizierato	79000

In questo caso sarebbe la regia Corte in LUCRO in ducati cento ventitre mila cento cinquantasei 2 10, *fol.* 273 *vol.* 1. ——— 123156 2 10

In vista di qual relazione a 16 Gennaro 1763 il Fisco dichiarò *velle exercere PACTUM reemendi* per la sola Portolania, *fol.* 275 *a t. vol.* 1

E sebbene nella compilazione del termine a 18 Aprile 1774 avesse dichiarato *velle uti pacto reemendi* (1) anco per il Giustizierato, ciò fu per le strette, che dedusse la Città nella istanza a 12 Aprile 1774, atteso l' individuità dell' atto, *fol.* 16 *a t.* 2 *vol.*

Non contestatuo adunque su la bella prima i detti della *contr. allegaz.* con i riferiti fatti.

Il controscritto racconto non è vero, e si distinguerà in tutto nella risposta al §. 3.

PEr quanto poi si accenna con aria nella *pag.* 4., di avere *acremente* i Deputati *disputato*, *quantunque con infelice successo*, *in Regia Camera*, *per sostenere varie strane esazioni*, e che *sorpresero il Tribunale con una tariffa continente tante*, e sì *esorbitanti* esazioni, che il Re per li clamori del pubblico la disapprovò, *manifestando la sua regale indignazione*; riportandosi l'Autore in altro *luogo più opportuno* dell' *alleg.* di farne distinta parola: già si conosce non essersi fatto per altro dall'Autore dell' *alleg. contr.*; che per gittare la polvere su li occhi de' Giudici con queste verbali premesse; le quali però nel rispondersi al luogo dell' *alleg.*, a cui si riporta l'Autore, ch'è il §. 3, si vedrà, quanto siano lontane dal vero fatto, e vieppiù comparirà la sincerità de' Deputati ben nota al Regal Trono.

La condotta della Città nella tela giudiziaria essere stata sempre legale, e senza dilazione alcuna.

NOn finiscono l' esagerazioni quì: si figurano *dilazioni* per *imbarazzare un' affare*, che si dice, *chiarissimo*.

Si fondano queste dilazioni nella *pag.* 5 dell' *alleg.*, nel dire, che *la dinunzia essendo stata promossa fin dall' anno* 1760, *e nel* 1763 *dovendosi trattare la causa*, fu con ordine regale comandato *al Tribunale*; *di dar tutto il respiro agli Eletti della Città*, *i quali in quel luttuosissimo anno allegarono*, *che distratti dalle cure dell' annona*, *non potevano attendere alla causa*. *Successivamente la causa stette in silenzio fino all' anno* 1773, *quando trattatasi nella Ruota del Tribunale*, *dopo di avere aringato molte volte gli Avvocati*, *e dopo di aver avuti tredeci anni di tempo per prepararsi alla difesa*; *si credette*

(1) Gli due degnissimi Avvocati del Fisco Vargas, e Caravita sempre promossero l' azione in virtù di patto convenzionale, e così si è compilato il termine, non mai per dritto regale insito, come con sole parole si va spargendo alla rinfusa nella *alleg. contr.*

dette bene per maggioranza di voti . . . accordare un termine ordinario, nel quale ulteriori prove si potessero fare.

Queste sono, le senta con maraviglia ognuno, le dilazioni fino a che il termine si diede.

Era fin dal 1760 per tutto il 1763, e lungo tempo in appresso, per quasi l' intiero corso di quelli tredici anni, Difensore della Città, *quel giudizioso Avvocato, che poi lasciò la difesa, per essere stato con sommo merito impiegato nell' alta Magistratura, in cui con molta gloria è al presente*: (parole dell' *alleg. contrar.* nella *pag.* 39.)

E' vero, che il Sovrano benignamente nel 1763 a petizione della Città ordinò con suo regal dispaccio de' 4 Dicembre 1763, di darsi tutto il respiro agli Eletti in questa causa, perchè distratti nelle cure dell' annona.

Ma il clementissimo Principe istesso dichiarò, *avendo per indubitato, e serio l' esposto motivo, accordi alla Città la dilazione, che sia necessaria, perchè abbia tempo di accingersi alla difesa della causa, fol.* 298 e 299 *vol.* I.

Ma quale ne fu l' effetto? Propostosi il regal dispaccio a 5 Dicembre 1763, si ordinò, *exequatur regale rescriptum, & destinetur dies vigesima sexta Januarii pro decisione causæ, fol.* 298 *vol.* I.

E nel *fol.* 299 *a t. vol.* I si nota di carattere del passato Secretario della regia Camera D. Tommaso Abbamonte — *l' Attuario Radice avvisi SUBITO le parti, che vadano informando, ed accodiscano per votarsi la detta causa nel detto giorno 26 di Gennaro 1764.*

Ed in fatti a 10 Dicembre 1763 evvi atto dell' Attuario Radice — *ho avvisato LI MAGNIFICI Dottori D. Orazio Guidotti, e D. Filippo d' Angelis Avvocato, e Procuratore di detta Illustre Città di Napoli, che per li 26 dell' entrante mese di Gennaro, ed anno 1764 avessero accodito nella Ruota di detta regia Camera, per ritrovarsi appurato di votarsi la causa . . . . per il quale effetto fossero i medesimi andato informando i Signori Ministri Votanti, fol.* 300 *vol.* I.

L' Autore della *contrar. alleg.* dovrebbe essere informato, ed è certo, che lo è, perchè poi la causa non si votò: tutt' i Ministri furono informati, fino al giorno 25 di Gennaro vigilia della decisione appuntata girò sempre l' avvisato degno Avvocato, e ritornando dal fu Consigliere Presidente *Ferrari* Commissario per maggiore esattezza della sua difesa, lo ritrovò, che sortiva di casa, il quale in vederlo pieno di giusto affanno sollecitamente portarsi, li disse, che la causa si era ad istanza del Fisco differita.

La causa nel 1763. non si votò per opera del Fisco, il quale poi si pose in un alto silenzio.

 E

E così in appresso ne passarono que' tredeci anni, nel qua frattempo succedute diverse mutazioni nel Ministero della regia Camera, (*fol.* 301, 310, e 311. *vol.* 1) si appuntò al prima volta di trattarsi la detta causa nella giornata de' 17 di Luglio 1772, *fol.* 308 *vol.* 1.

E perchè la Città non aveva ancora incaricato nuovo Avvocato per la difesa, l' atto dell' avviso si fece alli soli Procuratori della Città D. Filippo, e D. Bonaventura de Angelis, *fol.* 309 *vol.* 1 & *fol.* 312 *d. vol.*

Si parlò la prima volta questa causa.

Si appuntò la seconda giornata per trattarsi, che fu il giorno 11 Agosto 1772, *fol.* 319.

In questo secondo giorno il nuovo Difensore della Città seguitò, e terminò la parlata, e per non dare impedimento alcuno si contentò di parlare, ancorchè non vi fosse intervenuto in tutte le due giornate il Sig. Caporuota Paoletti.

Credo, che maggiore brevità in una causa di tanto rilievo, ed abbondante ancora di fatti, non si poteva usare? Credo, che maggiore moderazione nel parlare senza che sentisse chi doveva giudicare, non si poteva praticare?

La causa si votò a' 9 Gennaro 1773, si diede *termine ordinario* alle domande del Fisco.

Oh che bel lume per conoscere la purità, e la giustizia della difesa della Città.

Queste sono in somma le dilazioni prima di darsi il termine ordinario, e sembra in vero, che ai detti della *contr. alleg.* niente assista la verità de' fatti.

Le domande fatte dalla Città nella compilazione del termine tutte giuste, e legali, e particolarmente per essersele impedito di far le sue diligenze nell' Archivio palatino segreto.

Si passi ora alle dilazioni, che si ascrivono nella compilazione del termine.

Si dice nella *contrar. alleg.* nella stessa pag. 5. *L' Avvocato della Città, disse, che aveva modo di far prove nella real Corte di Madrid, quantunque giammai dopo l' anno 1635 si fosse potuto parlar colà di quell' affare, del quale si tratta:* e questa è la prima dilazione.

Si dice inoltre nella *pag. 6*, che si fosse usato, *mettere in dubbio la veracità de' reali Archivj, custoditi nella stessa Casa del Re, e che indirettamente si attaccasse di falso una carta reale sottoscritta dalle proprie mani del Re Filippo IV.*: e questa è la seconda dilazione.

Bisogna dire, che nello spirito dell' *Autore* della *contrar. alleg.* tanto prevalga la voce *dilazione*, che nel volgo del Foro indica colui, che non rettamente si difende, quanto l' eccezioni dilatorie, che sono nel corpo del dritto.

Queste dalla legge si accordano, acciò il reo convenuto si possa

possa apparecchiare alla propria difesa ; donde è nato il legal detto , che il reo nell' eccezione diventa attore .

E tra le stesse eccezioni la principale si è quella , dell' esibizione delle originali scritture , come può osservarsi presso tutti gli Autori , e particolarmente presso coloro , che della prattica dal Foro hanno scritto .

Così che legale fu la domanda , e non dilazione quella , che si fece per parte della Città a tenore della *l.* 3. *C. de diversf. rescript.* , che si fosse esibito l' originale lettera de' 2 Marzo 1635 (del che si parla nell' *alleg.* della Città *pag.* 42 55 56 , 95 , *e* 96) , e che se le fosse dato l' adito a fare le dovute diligenze nell' *Archivio Palatino della vecchia Cancellaria* (descrizione dell' *alleg. contrar. pag.* 20.) dove si *trova* , nella maniera stessa , che tutto giorno si pratica nell' Archivj regj publici della Zecca , de' regj Quinternioni , della regal Cancellaria , (che si conserva sopra de' regj studj) e nell' Archivio grande della regia Camera , dove non già per difficoltare la verità di conservarsi quivi l' originale della Carta esibita , ma per riconoscere se sia un diploma legale , ed *in forma probante* , se vi sia monumento , o altra scrittura che potesse il contenuto della Carta esibita illustrare , dichiarare , o abbattere .

Ed in fatti chi può negare , ch' era necessario alla Città , ed il diligenziare nel detto Archivio , che si vuol denominare *della vecchia Cancellaria* , per ritrovare la lettera de' 9 Dicembre 1634 scritta dal Conte di Monterey al Re Filippo IV. , e di diligenziare tutto il corteggio tra questo Vicerè , ed il Monarca delle Spagne per tutto l' anno 1635 , in tempo , che occorsero i contratti de' 5 Gennaro , de' 20 Marzo , de' 14 Settembre , e de' 12 Dicembre 1635 ; e diligenziare ancora lo scritto da questo Vicerè al Re Filippo IV. a' 21 Febraro 1637 in occasione dell' altro istrumento stipolato sopra lo stesso donativo del milione .

Non la sola lettera de' 2. Marzo 1635, ma tutto il carteggio da Settembre 1634 fino a tutto Dicembre 1635 doveva dall' Archivio secreto estraersi.

Ripeto , chi può negare essere stato , ed essere per la giusta difesa della Città tutto ciò necessario , e legal mente essersi domandato ?

Non si è stimato di accordare : *obsequii gloria relicta est* .

Ma questo istesso dinota , che non dilazione , ma giusta fu l' altra domanda della Città , di accordarsele il termine per fare le dovute prove nelle Spagne ; per il quale fece il dovuto deposito .

Termine accordato dalle nostre regie prammatiche reiteratamente , sicchè fu una domanda nascente dal corpo istesso delle leggi . E

E molto più regolare, e giusta, se si attende il fine per cui si fece, che si fu, di poter riuscire nel rincontro delle desiderate notizie nel puro fonte degli Archivj di quella regal Corte.

Che poi gli incaricati a tali diligenze si fossero dichiarati inerti ad ogni esecuzione per la divulgata qualità di causa fiscale, sarà disgrazia della Città, ma non già impropria la domanda presso gli atti.

DAl fine della *pag.* 6 insino alla *pag.* 25 si strapazza il fatto.

Le grazie de' Sovrani a questo Pubblico han sempre causato, che le Piazze han fatto i donativi, ed imposte le gabelle.

Si vuole nella *pag.* 7, che *fu talvolta usanza del Regno nostro particolarmente ne' tempi de' Vicerè, che quando al Governo conveniva per istraordinarie necessità imporre alcuna gravezza, sentire o il sentimento del parlamento del Regno, quando la gravezza sul Regno intiero si designasse, o le Piazze delle Città quando questa sola dovesse soffrire il peso. L' intento di cotal costume si fu l' accertarsi, che i mezzi, che si sceglie ssero per levare una novella contribuzione fossero quelli, che meno pesanti ai Popoli potessero riuscire.*

Ma s' inganna l' Autore dell' *alleg.*, poichè non già fu *usanza*, ma *necessità* di risolvere le Piazze i donativi in forza delle grazie concedute alla Città, e Regno, *di non potere per qualsivoglia causa essere astretti a pagamento alcuno d' imposizione nuova, d' impronto. DONATIVO . . . . . ex quacumque causa urgente, urgentissima, etiamsi fosse pro . . . conservatione Regni, attenta la loro grande inopia, e povertà*: e perciò i donativi si ridussero in contratti: come se n' è parlato nell' *alleg.* della Città *pag.* 54 e 55 75 e 76.

NElla *pag.* 8 della *contrar. alleg.* si cennano le risoluzioni delle Piazze. Nel fine della ottava *pag.* e nella 9, e 10 si trascrive la Conclusione de' Deputati Eletti dalle stesse Piazze. Nella 11 *pag.* si porta l' assenso del Vicerè, e del Collaterale sopra la conclusione de' Deputati delle Piazze. In fine della stessa *pag.* 11. fino al principio della *pag.* 16 si trascrive l' istrumento de' 5 Gennaro 1635, e prima di trascriversi si dice, *il Vicerè celebrò colla Città le dovute cautele per la cessione in beneficio della Città de' due uffici di Giustiziere, e di Portolano e della gabella delle Meretrici*, e perchè non soggiungere, e stabilì, e convenne *in vim pacti* il donativo di un milione?

SUccessivamente nella *pag.* 16 si fa parola della lettera del Re Filippo IV., che si dice scritta alla Città.

Me

Ma questa lettera da altro non si ricava, che dallo stampato in Milano nel 1720.

Si fa conoscere di poco momento la lettera, che si vuol scritta dal Rè Filippo IV. alla Città.

La qualità di questo libro però si legge bastantemente distinta nell' *alleg.* della Città *pag.* 53

SI vuol descrivere dippiù dall' *Autore* dell' *alleg. contr.* il tenore di tal lettera.

Dice per prima, che contiene le attestazioni più clementi di gradimento pel donativo del milione. Soggiunge, *in quanto però alla conferma della concessione fatta dal Vicerè dei due ufficj*, *ecco quelche vi si contiene* : *de que quedo con el agradecimiento, y estimacion, que es justo, y lo hechareys de ver en todo lo que fuere augmento vuestro, y assi ha tenido por bien de confirmar las gracias de los officios de Portolano, y Justiciere dessa Ciudad, y que se quite la Gabela de las Meritrices, en la forma que el dicho Conte me le ha escripto, come mas particolarmente lo entendereyes de el a quien me remito en esto y en todo lo demas.*

Se fosse vera tal lettera, che si vuole scritta dal Re Filippo IV. alla Città; altro non si scorge dalla stessa aver fatto la Città, che dare al Principe parte del donativo già fatto.

Il Principe, dimostrandone il gradimento, di proprio moto interloquì *en la forma que el dicho Conte me le ha escripto circa las gracias de los officios de Portulano, y Justiciere dessa Ciudad, y que se quite la gabela de las Meretrices, ha tenido por bien de confirmar*, come più particolarmente l' avrebbe saputo dal Vicerè, *a quien me remito.*

Sicchè rimane saldo (ripeto data per vera tal lettera), che milita circa la presente lettera tutto ciò, che circa la lettera, che si porta scritta sotto l' istessa data de 2. Marzo 1635. dal Rè Filippo IV. al Vicerè Monterey, si è considerato nell' *alleg.* della Città nelle *pag.* 15 16 17 19 29 & 30 50 & 51 ; e milita ancora quanto nelli Capi VI. e VII. si è nella stessa *allegaz.* portato.

SI viene a trascrivere in idioma italiano dalla *pag.* 17 alla *pag.* 20 la lettera del Rè Filippo IV. de' 2 Marzo 1635 al Vicerè Monterey.

Molto più si evacuano le inutili riflessioni del Dinunziante sopra la lettera de' 2. Marzo 1635.

Si vuole nel fine della *pag.* 20, che *dovette certamente esser comunicata, anzi datane copia dal Vicerè alla Città. Imperciocchè tanto aveva ordinato il Rè colla stessa carta, e tanto poteva richieder la Città, giusta quel che il Re a lei aveva prevenuto.*

Quello stesso Vicerè, (se vera sia tal lettera) che aveva fatto una rappresentanza al Rè totalmente ideale, e lontana dalla verità de' fatti: quell' istesso potè tutto nascondere alla Città, o pure darle a sentire tutto all' opposto

 di

di quello, che al Sovrano aveva rappresentato; siccome tutto all'opposto di quello, che aveva convenuto, al Sovrano riferì.

La Città non mai seppe dal Vicerè lo scritto a lui dal Rè Filippo IV.

Nè alcun dritto aveva la Città di domandare al Vicerè, che l'esibisse l'originale lettera regia, poichè nella di lei pretesa lettera non si dice altro *como mas particolarmente lo entendereys* dal Vicerè, sicchè più di una interrogazione la Città non poteva fare, e doveva appagarsi di quanto al Vicerè piaceva comunicarle.

Che la Città cosa avesse potuto penetrare della lettera, che si dice pervenuta al Conte di Monterey, è molto probabile, poichè si vede con meraviglia in quelle gravissime urgenze della Regia Corte alzato mano all'adempimento intero del donativo, e non si vede ceduta, e data *in solutum* alla regia Corte l'imposizione del carlino a staro d'olio, se non dopo più mesi, e propriamente a 12 Dicembre 1635.

Lo che diede causa, che fossero capitate vere lettere regali, che si enunciano nello stesso istrumento, confermative non già dell'istrumento de' 5 Gennaro 1635, ch'è il solo istrumento prima della data della lettera confidenziale di Filippo IV de' 2 Marzo 1635; ma confermative dell'istrumento de' 20 Marzo 1635, ove distintamente si disse *in perpetuum*, & *absque pacto redimendi*, come chiaramente si desume dalla lettera dell'istrumento de' 12 Dicembre 1635 (e si possono osservare le *pag.*22 e 23 dell'*alleg.* della Città): poichè non poteva la lettera de' 2 Marzo 1635, che spiegava una condescendenza per la conferma, positivamente confermare la cessione degli Ufficj contenuta nell'istrumento de' 20 Marzo 1635, al quale istrumento si riferisce la conferma *mediantibus literis*, che si addita nell'istrumento de' 12 Dicembre 1635.

Nè il Fisco nel termine compilato ha fatto menoma prova in contrario: che fu l'unico fine, per cui in questa rancida azione ebbe la sorte, assai dura per la Città, di poter strappare un termine ordinario.

Entra già al §. I. nella *pag.* 25 l'Autore dell'*alleg. contrar.*

Dice, che la Città *esibisce due scritture per dimostrare, che la concessione fu intiera, e con espressa rinuncia al patto di ricomprare*.

Ma si vuole a torto ingannare, poichè quanti istrumenti, e quante scritture sono negli atti tutto ciò dimostrano.

Mentre la literale espressione *absque pacto redimendi* non solo si legge nel dispaccio de' 31 Dicembre 1634, e nell'istru-

men-

mento de' 20 Marzo 1635, ma si vede confermata nelli istrumenti de' 14 Settembre, e de' 12 Dicembre 1635, e de' 21 Febraro 1637, ne' quali istrumenti la regia Corte istessa fa solo uso dell' istrumento de' 20 Marzo 1635, e non mai dell' istrumento de' 5 Gennaro 1635, nè si sogna di far parola della lettera de 2 Marzo 1635.

MA stiasi alle due sole scritture del dispaccio de' 31 Dicembre 1634, e dell' istrumento de' 20 Marzo 1635. Verità del Dispaccio de' 31 Dicembre 1634.

Si vegga pure quali siano le nobili riflessioni, che si fanno dall' Autore dell' *alleg. contrar.*

Egli non ha fatto prova alcuna nel termine ordinario, e pure nella *pag.* 26 della sua *alleg.* si avanza a proferire, *quando il Dispaccio del Secretario del Regno fosse vero*, e che stimava *parlar prima della qualità, e de' vizj intrinseci dell' allegato dispaccio.*

E nel parlare di questi vizj s' inoltra alla *pag.* 27 a dire; *possiamo asserire, che il Dispaccio abbia a riputarsi falso assolutamente*: Oh che bella restituzione di cappello quì potrebbe cadere.

Ma si sappia, che il Dispaccio fu esibito presso gli atti sin' dalli 8 Marzo 1762 (*fol.* 223 *vol.* 1), tempo in cui difendeva valorosamente la presente causa quel *giudizioso Avvocato, che poi lasciò la difesa, per esser stato con sommo merito impiegato nell' alta Magistratura, in cui con molta gloria è al presente*, pag. 39 *dell' alleg. contrar.*

Si sappia, che il Razionale del Cedolario nel far parola di tale Dispaccio, trascritto nell' istanza della Città, (*fol.* 61 *a t. &* 62 *vol.* 1), lo riporta di nuovo *de verbo ad verbum*, ed indi vi aggiunge, *come dalla copia autentica del detto biglietto in questi atti fol.* 223: (*fol.* 257 *in fin.*, *& a t. vol.* 1) atteso che il Razionale in questo rincontro volle tutte le scritture osservare con proprj occhi, si portò di persona nell' Archivio della Città, usando ogni possibile rigidezza.

Sappiasi, che tal Dispaccio non si conserva alla rinfusa nell' Archivio della Città, ma è estratto *dal libro del donativo di un milione* (*fol.* 223 *vol.* 1.)

Ma si passi ora un poco a penetrare gli argomenti, che dice *ben fondati* l' Autore della *contrar. alleg.* per provare la sua *assertiva*.

Asserisce in prima, che non basta il dirsi, che sta nell' Archivio della Città; siegue a dire, che la Città non ha privilegio, *col quale si sia dichiarato il di lei Archivio un Archivio pubblico, onde faccia presunzione di autenticità a favore di una carta, l' essere estratta di colà.*

In passato il primo degnissimo Avvocato del Fisco, ed i due

due successivi attuali rispettabilissimi Avvocati dello stesso Fisco non hanno mai pensato di tanto asserire. E neppur il Dinunziante istesso l' ha ardito: Ora è la prima volta, che l' Autore dell' *alleg. contr.* alla disperata, anche per tali ingiusti mezzi ottenere, si è tanto ingegnato di mettere in mezzo.

Archivio della Città pubblico, e di piena fede.

Dell' Archivio d' una Città così illustre qual ne sia il merito, e che faccia piena fede, par che ce ne accerti il testo nella *l. fin. C. de Magist. municip.*, ma più al proposito crederei la *l. jubemus C. de offic. juridic. Alexandriæ*, sebbene la *l. fin.* venga allegata, e seguitata da *Zahn. ichnograph. municip. cap.* 58 *n.* 1 *l.* 9 §. 1 *C. de defens. Civit. Novell. XV. cap.* 5 §., seguitato da *Sprenger jurisprud. public. pag.* 207.

E se mai del merito particolare dell' Archivio della nostra Città se ne vuole un rastro, gittisi l' occhio sù la compilazione delle nostre prammatiche fattasi con autorità pubblica del Governo da *Biagio Altimari*, e particolarmente al titolo *de feudis*, dove si riscontrano le *pramm.* 2 3 6 7 8 12 13 14 15 17 18 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 e 33 ! tutte racccolte *ex Capit. & Privil. Neap.* ; *inter Capit. & Privil. Neapolis* ! *inter Capit. anni . . .* ! *inter Grat. anni . . .* ! *inter Capit. & Grat. anni . . .* ! *inter Capit. & Privil. anni.*

Così pure la *pramm.* 2 *de fid. instrument.* la *pramm.* 3 *de fid. memorial.*; la *pramm.* 2 3, *e* 5 *de immunit. Neapolitan.*

Nè altrimenti si osserva dalla *pramm.* 1 2 *e* 3 *de instrum. liquidat.*: e nella *pramm.* 5 *de Offic. Magist. Justitiar. in Parlamento generali celebrato anno* 1539 *in Civitate Neap. cap.* 27. E nella *pramm.* 7 *de suspic. official.* ! *ex Capitulis anni* 1584 . . . .

Lo stesso si rileva dalla *pramm.* 22. *de Baronib.*

Dimanierachè i nostri Scrittori ne attestano l' autorità, ed il merito, tra quali il P. Afflitto, Autore di cui molto si sono valuti i due rispettabilissimi Avvocati fiscali, Cap. 40 n. 12, *ut patent omnia ex libris Parlamentorum, qui conservantur* IN PUBLICO ARCHIVIO HUJUS FIDELISSIMÆ CIVITATIS, *quos ocularitcr ipsemet perquirere volui, & proprie in lib. præced. & parlam.* 3 *fol.* 217 *&* 233.

E perciò in tutt' i giudizj fatti o ad istanza, o contro questa fedelissima Città, sempre le scritture delli Archivj della stessa si sono ammesse, e giudiziariamente accolte, e sù di quelle si è da' Tribunali giudicato *tam pro, quam contra Civitatem*.

Consiglia l' Autore dell' *alleg. contrar.*, che *sarebbe stato meglio esibire l' originale, e farne verificare almeno la genuinità della*

la sottoscrizione : l' originale è stato osservato e riconosciuto da' Ministri del Fisco, il Razionale del Cedolario, fu Presidente Bruno, fece sù lo stesso un esatto criterio, l'Autore della *contrar. alleg.* può a suo piacere osservarlo, e farlo osservare, poichè questo non si può mai impedire: alla Città però si è impedito.

Ma non si lasci scappare dalla penna circa questa sorta di carte conosciutissime verificazione di sottoscrizione, poichè questo sarebbe lo stesso, che dire, che stando nel volume medesimo, ove è il detto Dispaccio, l'assenso originale del Vicerè, e del Collaterale, se dell'assenso avesse avuto necessità di esibirne copia estratta la Città, avria dovuto la stessa verificare le firme di quei Reggenti del 1635, e del Vicerè di quel tempo. *Risum teneatis*.

Nella stessa *pag.*27 si mette in dubbio il Dispaccio, perchè fu spedito dal Duca di Caivano Secretario del Regno.

Si esclama, che non si comprende, *che mai aveva che fare in questo negozio il Secretario del Regno, quando tutto l' affare del donativo fu trattato assolutamente dal solo Vicerè, senza intervento alcuno del Collaterale. Ho voluto leggere da capo a fondo il notamento del Collaterale dell' anno 1634 e 1635, e non vi si legge affatto giammai esservisi trattato dell' affare del donativo, se non che nella sola occasione d' interporre il decreto sulla Conclusione della Città, il che passò senza alcuna discussione, come nel rapportarlo di sopra ho riferito*.

Si soggiunge nella *pag.*28, che il Secretario del Regno non dispacciava *gli affari, i quali passavano per Cancellaria, o sia pe 'l Collaterale*; e si allega, senza però citarsi il numero, la prammatica, quattro anni prima del donativo, fatta dal Conte di Monterey sotto il *tit. de offic. Secretarii*, inibitoria al Secretario del Vicerè di mischiarsi negli *affari devono passare per Cancelleria*.

L'affare del donativo sempre passò, anzi dovette necessariamente passare per Collaterale, e l'Autore della *contrar. alleg.* molto male a proposito ha letto il *notamentorum* del Collaterale dell' anno 1634, e 1635.

Si osservi, perchè si ritrova nella Città notato il giorno 9 Ottobre 1634 - la giornata de' 31 Ottobre 1634 - la giornata de' 20 Novembre 1634 - la giornata de' 23 Novembre 1634 - la giornata de' 18 Dicembre 1634, la quale giornata è degna di essere considerata, che volevano il Vicerè, e 'l Collaterale di fatto dare esecuzione al donativo, con ordinare l' esazione del grano di più sù de' commestibili, e sù l' olio

secondo il contenuto nella Conclusione de' Deputati, con ordinarsi agli Eletti di ponere nell'assisa un grano più per rotolo, e tenersene cascia a parte.

Questo però non fu eseguito, perchè ossequiosamente la Città pregò prima per le sue cautele; ed ecco il Dispaccio come poi sortì a' 31 Dicembre 1634, ancorchè fossero giorni feriati, e come sortì il sussecutivo istrumento a capo di cinque giorni, cioè de' 5 Gennaro 1635, e gli altri in appresso.

Ho detto, che dovea necessariamente passare per il Collaterale per altre due ragioni.

La prima, perchè espressamente per legge del Regno e Carte regali il Vicerè *in omnibus negotiis justitiæ*, *ET PATRIMONII S. M.* niente poteva fare, e conchiudere *sine Regentium regiam Cancellariam votis*, riferisce le carte regali il *Reg. de Pont. de potest. Proreg. tit. de delegat. caus. n.*12 13 & 14, il *Reg. Tap. dec.*3. *sup. Cons. n.* 91.

Si trattava in tutto sì per le urgenze, sì per li Ufficj di affare, e di roba *patrimonii S.M.?* E chi lo può negare?

La seconda, perchè trattandosi di obbligo di una Università, la Cancellaria in questo dovea necessariamente secondo le prammatiche entrare; ed in conseguenza a tenore dell' *art.*4 della *pramm.*12 sotto il *tit. de offic. Secretar.* il Secretario del Regno dovea dispacciare, siccome dispacciò.

E giacchè tanto l'Autore dell' *alleg. contrar.* si compiace di volere la cooperazione del Secretario Viceregio Rosales nel presente affare, volga l'occhio al *vol.*1 del *proc. fol.*220 *a t.*, che leggerà nell'istrumento de' 5 Gennaro 1635 essere intervenuto: *Præsentibus... Illustre Marchione Campi D. Joanne Enriquez Reg. Cancell. Reg. -- D. Antonio Caracciolo Presidente Regiæ Cameræ Summariæ -- D. Joanne Camillo Cacace Fisci Patrono Realis Patrimonii -- D. Duce Caivani Regni Secretario -- D. Antonio de Angelis Judice in Criminalibus M. C. Vicariæ -- D. CASPARE ROSALES SECRETARIO SUÆ EXCELLENTIÆ*.

NElla stessa *pag.*28 s'inoltra l'Autore della *contrar. alleg.* a scrivere, che del Dispaccio de' 31 Dicembre 1634 *n'è manifesta la falsità, perchè quel dì non fu Collaterale, come esser non poteva correndo le ferie.*

Io già poco prima ho dinotato, perchè nelle circostanze di tali giorni fosse il Dispaccio uscito fuori, e la cosa da se stessa il dimostra.

Oltrechè in tali affari, ed in tali particolari premure si andava in busca di giorno giuridico per tenere Collaterale?

E chi non sa, che le unioni del Vicerè col Collaterale senza

la

la formalità di Senato occorrevano per la polizia del Regno di tenersi nel giorno di Natale , e di Pasqua ?

Oltredichè chi mai ha sognato , che nel giorno istesso , che dal Vicerè , e dal Collaterale si faceva la risoluzione , si desse fuori il Dispaccio ?

E' graziosa poi in vero la *mostruosità*, che nella *pag.* 29. l' Autore della *contrar. alleg.* incontra *a credere*, *che il Dispaccio avesse potuto farsi dal Duca di Caivano* : e si è , perchè *nell' affare della cessione degli Ufizj egli era un' interessato*, *essendo possessore dell' ufizio del Giustizierato*, *come costa dallo stesso istrumento della cessione de' 5 Gennajo 1635.*

Oh la bella mostruosità ! Il Duca di Caivano teneva in pegno l' Ufficio del Giustizierato , la Corte l' aveva ceduto alla Città , egli era Ministro , doveva , e dovette ubbidire , e compiacere al Sovrano , e così retrocederlo , e perciò nell' istrumento de' 5 Gennaro 1635 si legge , (*fol.* 219. *vol.* 1) che il Vicerè *in perpetuum dedit , tradidit , & assignavit , cessitque , & renunciavit &c. dictæ fidelissime Civitati , & pro ea dictis Deputatis . . . Officium nuncupatum del Giustinsiero Maggiore della grassa hujus Civitatis Neapolis , & eius Casalium cum omnibus eius juribus , jurisdictionibus . . . . dictumet Officium præsenti die & instanti retrovenditum in beneficium regiæ Curiæ per Ducem Caivani pro se , & nomine D. Francisci Barrilis eius filii vigore præcedentis instrumenti rogati manu mei .*

A che entra questa novella pensata di sospezione , che il Duca di Caivano non poteva agire da Secretario del Regno in questo affare ? Il Duca di Caivano ubbidì : il Duca di Caivano fece il Cristo in disfare la sua Casa di un sì bel corpo ; e più tosto dovea imbarazzare l' affare , che non sortisse.

MA nella stessa *pag.* 29 credo l' Autore della *contr. alleg.* , di portare *il massimo argomento della supposizione di cotal Dispaccio* .

E vuole , che nasca *dalla incongruenza del suo contenuto* , atteso dice , che le Piazze nelle loro Conclusioni *nulla dicono della dimanda degli Ufficj , che la sola Piazza di Montagna ne parla , e nulla dice , di ottenersi la concessione senza patto di ricomprare* .

Aggiunge , che la Conclusione delli Deputati delle Piazze *nulla dice , che dovesse farsi la Conclusione senza patto di retrovendersi* .

L' animo delle Piazze unito , e la volontà unisona delle stesse , la dichiara il Parlamento , o sia Conclusione de' Deputati delle Piazze stesse , che ciascheduna n' eligge tre . Che

poi la volontà e delle Piazze, e de' Deputati fosse stata di volere *in perpetuum*, e senza il menomo timore di perdita gli Ufficj sudetti, si è dimostrato nella *pag.* 5, e nell' intiero *cap.* 2 dell' *alleg.* della Città, onde non occorre quì ripetere le stesse considerazioni.

Piano, che nella pag. 30 dell' *alleg.* contr. *vi è ancora un motivo di massima importanza a riflettere.*

Oh Dio e che sarà questo? Eccolo: si dice, che del Dispaccio de' 31 Dicembre 1634 non si fa nemmeno *una parola* nell' istrumento de' 5 Gennaro 1635, che pure era cosa essenziale: Si avanza a dire, che lo stesso accadde nell' istrumento de' 20 Marzo 1635 che nè tampoco vi si vede *inserito*, nè *citato*, nè *nominato* il Dispaccio suddetto: e si conchiude, che null' *altro ci vuole per farci credere*, che *un tal Dispaccio è un pezzo supposto*.

Che cosa essenziale? Che pezzo supposto? E che si sta a burlare? Il detto Dispaccio non fu *inserito*, non fu *citato*, nè *nominato* ne' detti due istrumenti, e così si doveva fare.

Le scritture, che nell' istrumento si adducono sono quelle, che autorizzano, o le persone de' contraenti, o il contenuto nel contratto, quando non interviene la stessa persona, ch' è la dispositrice di ciò che si fà, e si conviene.

Il Vicerè era quello, che interveniva da una parte, or questo sì, che nè per la persona sua propria, nè per ciò, che conveniva aveva bisogno dell' autorizazione del Dispaccio: esso era quello, che disponeva, e faceva, siccome poteva ben fare la cessione degli Ufficj; quindi benissimo, senza citare il Dispaccio, con i detti due istrumenti potè *Auctoritate Dominica*, come Procuratore *ad infrascripta* in virtù di privilegio, concedere i detti due Ufficj alla Città *franca*, *& libera*, *ab omni onere*, *vinculo*, *& conditione aliqua*; *in perpetuum*; *in pleno dominio*; *ad habendum*; *cedens omne jus*; *nullum jus regiæ Curiæ reservans*; *semper*, *& in perpetuum habere ratas*; *semper & in perpetuum de evictione teneri*; *& absque pacto redimendi*.

Per quanto poi a' Deputati, che intervenivano per l' altra parte ne' detti due istrumenti, molto meno per l' autorizazione delle loro persone, e per le loro facoltà dovevano allegare, e far parola del Dispaccio; poichè la loro facoltà, e autorizazione dipendeva dalle Conclusioni delle Piazze, e dall' avere le stesse approvato la di loro Conclusione: per la concessione delli Ufficj senza il patto di retrovendere, ora affatto sì che non avevano bisogno di

far

far parola del detto Dispaccio, giacchè venivano ad essi *absque pacto redimendi* i detti due Uffici con i detti due istrumenti in atto dal Vicerè conceduti.

E questo è il *motivo di massima importanza?*

ED ecco l' Autore della *contr. alleg.* nella pag. 31 ad attaccare l' istrumento de' 20 Marzo 1635.

Si ributta quanto si adduce sopra l' istrumento de' 20 Marzo 1635.

S' invoglia egli di riflettere, *che non è questo quello istrumento col quale la cessione delli Uffizj fu fatta, imperciocchè questa era già seguita fin dal dì 5 Gennajo con quello istrumento, che in detto giorno fu celebrato.*

Aggiunge, che *nulla di nuovo in questo istrumento si conviene circa tale cessione, nè alcun patto, nè tacito, nè espresso su di questo punto si aggiunge, ma solamente per adempirsi alla cessione dell' imposizione del grano a rotolo si enunziano tutti li antecedenti, e fra questi lo strumento de' 5 Gennajo.*

Che *nel narrare i Deputati il tenore di questo istrumento, asserisce il Notajo, che la cessione si fosse fatta senza patto di ricomprare. Ma che questa fosse una svista del Notajo, che non lesse l' istrumento de' 5 Gennajo, è chiaro, da che si riporta egli al tenore del detto istrumento, il quale dice, che s' inserisce, quantunque per altro nè allora, nè poi si fosse inserito.*

Si conchiude nella *pag.* 32 finalmente, *che lo strumento de' 20 Marzo non è stipulato dal Notajo della regia Corte Passaro, ma da Notar Gio: Marino Stinca, allora Notajo della Città, che se lo stesso Notajo avesse stipulati ambedue gli istrumenti, non si sarebbe messo nell' assertiva del secondo, quel che realmente non si conteneva nel primo.*

Chi ha detto all' Autore dell *contr. alleg.*, che nell' istrumento de' 20 Marzo 1635 nulla rimaneva a convenire circa gli Ufficj, nè alcun patto, nè espresso, nè tacito nel detto istrumento circa questi Ufficj si aggiunge? esso non si vuol prendere la pena di leggere li processi, e poi s' inoltra ad asserire cose lontane da' veri fatti.

In questo istrumento appunto de' 20 Marzo si ebbe necessariamente a trattare, e convenire circa l' esecuzione della cessione degli Ufficj, siccome dall' altra parte il Vicerè volle convenire circa l' esecuzione del donativo già fatto alla Maestà del Padrone.

E per l' esecuzione della cessione degli Ufficj, ecco ciò, che nell' istrumento de' 20 Marzo 1635 si dichiara, e conviene, *fol.* 93 *a t. ad fol.* 95 *vol.* 1

Che del detto Ufficio di Justinzero la detta fedelissima Città già ne tiene il possesso; e perchè degli altri due Ufficj, cioè

 de

de Mastro Portolano , & Meritrici non ha avuto sin' ora il possesso ; ed intende l' E. S. per cavar danari , conforme il servizio di S. M. ricerca , vender la detta Gabella *d' un grano col patto di retrovendere a beneficio della detta Città ut supra , perciò li detti Illustri Deputati han supplicato S. E. resti servita ordinare , che delli denari , quali perveniranno dalle prime vendite sudette , se paghino al Signor Principe di S. Agata li docati trentamila , che ha d' avere sopra il detto Ufficio di Portolano.*

Restando anco potestà alla detta fedelissima Città , seu ad essi Signori Deputati di vendere del modo suddetto sopra la detta gabella quella somma , che sarà necessaria per cavare li detti ducati trentamila , per pagarli al detto Signor Principe , e pagare il prezzo tanto del detto Ufficio de Portolano quanto delle meritrici.

Et interim li frutti del detto Ufficio di Portolano assegnati a diversi assegnatarj l' E. S. ordinerà se corrispondino alla detta fedelissima Città tanto per lo passato dal detto di sei di Gennaro prossimo passato , quanto in futurum , & de quello delle meritrici ; stante che dall' istesso di sei Gennaro suddetto correno a beneficio della regia Corte li frutti delle dette Gabelle.

Si noti la correspettività .

E per quello importa l' annuo interesse , che gode il detto Signor Principe ad otto per cento , ordinerà anche l' E. S. , che si soddisfacci alla detta fedelissima Città all' istessa ragione sopra la detta Gabella d' un grano per rotolo dall' istesso dì 6 di Gennaro sudetto in fino al dì , che se li consegnerà la possessione di quello .

Atteso a cautela resta dichiarato , che resta a peso della regia Corte , de pagare li Creditori assignatarj delli detti Ufficj de Portolano , e meretrici , come anche di quello del Justinziero , acciò essi Ufficj restino franchi alla detta fedelissima Città conforme per l' E. S. in nome DELLA MAESTA' CATTOLICA li sono stati ceduti ut supra .

Dunque se ne dovette necessariamente parlare .

E così dovendosi necessariamente parlare della esecuzione della cessione degli Ufficj , si dovè senza meno parlare dell' istrumento de' 5 Gennaro 1635 , e giustamente il Notajo ne descrisse il contenuto *in perpetuum , & absque pacto redimendi* , ed il Vicerè presente accettò , e stipulò altrettanto ; siccome già nell' *alleg.* della Città pag. 7 8 e 9 61 62 e 63 tale essere la forza di questo istrumento si dimostra .

Non fu *svista* dunque del Notaro , come si dice nell' *alleg. contrar.* Non accadde la *svista* , perchè l' istrumento de' 20 Mar-

Marzo 1635 non fu ſtipulato dal Notaro della regia Corte Paſſaro, ma dal Notar Gio: Marino Stinca, Notaro della Città.

Ma Dio buono; non v' interveniva il Vicerè, che tanto aſcoltava? Non dovette l' iſtrumento paſſare ſotto l' occhi de' Regj Miniſtri?

Ma via via: ſe queſto iſtrumento nel ſolo atto della ſtipola: che ſi fece, aveſſe giocato: Ma come va, che di queſto iſtrumento ſe ne fa lunga, e neceſſaria diſtinzione dal Vicerè in nome della regia Corte in ben tre altri iſtrumenti, nel coſtituirſi il titolo dell' acquiſto della impoſizione del grano a rotolo per la dazione *in ſolutum* fatta alla regia Corte dalla Città: l' iſtrumenti ſono quelli de' 14 Settembre, e de' 12 Dicembre 1635, e nell' altro de' 21 Febraro 1637: come diſtintamente ſi è portato nell' *alleg.* della Città.

E perchè non corrigerſi una tale *ſviſta*? Ma piano che non fu *ſviſta* di Notar Stinca: Già il Notaro della regia Corte Paſſari ſtipulò l' iſtrumento de' 5 Gennaro 1635.

Mi ſi dica ora chi Notaro ſtipulò l' anzidetto iſtrumento de' 14 Settembre 1635, e chi v' intervenne?

Non fu lo ſteſſo Notar Paſſari, Notaro della Regia Corte? Quello ſteſſo in punto, che ſtipulò l' iſtrumento de' 5 Gennaro 1635.

Non fu il ſolo Vicerè, che v' intervenne *cum quibuſdam Miniſtris, & aliis perſonis de Conſilio prædictæ Catbolicæ Majeſtatis in hoc Regno, fol. 6 a t.* atti del mezz. gran.

All' incontro non v' intervennero Deputati delle Piazze. Non v' intervenne Procuratore, o perſona per la fedeliſſima Città. Il ſolo Vicerè tutto operò. Li ſoli ſoli Miniſtri tutto agirono. Notar Paſſari Notaro della regia Corte rogò l' atto. E la preteſa *ſviſta* non ſi correſſe, perchè *ſviſta* non era. Ed il male, che ſi potè fare alla Città, ſi fece.

SI entra nello ſcherzo, e diſinvoltura nell' *alleg. contrar.* pag. 32, non potendoſi reſiſtere alla forza di tanti iſtrumenti, e ſi dice, *del reſto l' aſſertiva d' un iſtrumento, che pruova è ella mai? Può fare al più che una preſunzione in coſa antica: Ma queſta preſunzione reſta annullata, quando coſti altronde il contrario*; e molto più quando coſti da quello ſteſſo iſtrumento donde l' aſſertiva ſi è ricavata, valendoſi del volgato detto *relatum in referente*.

Il caſo è, che tal detto affatto non ha luogo nel caſo preſente, poichè *da quello ſteſſo ſtrumento, donde l' aſſertiva ſi è ricavata*, coſta molto più, che ſe ſi foſſe detto *abſque pacto redimendi*, attente quelle parole *auctoritate Dominica nomine Catbolicæ Majeſtatis, in perpetuum, franca, &* li-

libera ab omni onere, vinculo, & conditione aliqua, *IN PLENO DOMINIO*, *ad habendum, cedens omne jus, nullum jus regiæ Curiæ reservans, cessionem, & renunciationem semper habere ratas, semper, & in perpetuum de evictione teneri.*

E poi il riferito detto, e l' *autent. si quis C. de edendo*, citata dall' Autore dell' *alleg. contrar.*, hanno luogo quando non sono gli stessi contraenti nel referente, che nel relato: ma nel caso presente *identice* sono li stessi contraenti nel relato, che nel referente, anzi nelli referenti: poichè, essendo li stessi contraenti, si suppone alla peggio, aver meglio voluto dichiarare il primo atto.

La Città non aveva bisogno della ratifica del Re di Spagna.

MA eccoci alla pag. 33: quì in aria posto l' Autore dell' *alleg. contrar.* scrive, che *à bisogno la Città di guardar la ratifica del Re di Spagna. Una convenzione, che si faccia con un' assente, per mezzo di un Procuratore, che promette de rato, non è perfetta, che colla ratifica del Principale costituente.*

Indi dice, che la Città sostenga, *che della ratifica non vi fu uopo, perchè il Vicerè non aveva bisogno di altra facoltà da Spagna per perfezionare il contratto.*

Che per provar ciò la Città *si rimetta a testimonianze di alcuni Scrittori forensi, e ad argomenti, che va escogitando, tratti dalla pressante necessità, che allora vi era di danaro, onde non si poteva aspettare per conchiudere, che di Spagna venisse la risposta.*

Sfugge poi di rispondere all' autorità de' Dottori, e si appiglia nella *pag.* 34 a dimostrare, che *la necessità pressantissima non perciò produceva, che non si dovesse aspettare la ratifica.*

Si risolve bene l' Autore della *alleg. contrar.* in non rispondere a quanto per parte della Città nell' intiero *Cap. III.* della di lei *alleg.* si dimostra dalla *pag.* 64 fino alla *pag.* 81, perchè alla dimostrazione, che in tal Capitolo si contiene, non vi cape risposta.

Nè mai la Città si è sognata di dire in tutta la sua difesa fatta, che la ratifica di Spagna non si poteva, nè si doveva aspettare per *la necessità pressantissima* del danaro.

E chi non sa, e non capisce, che un milione non si può sborsare nell' atto istesso, che si dona, e molto più per le *grosse somme spremute in pochi anni del Regno*, al dir dell' Autore della Storia Civile *dict. tom.* 4 *pag.* 156.

Vi volle certamente del tempo ad una Città povera; e così angustiata da debiti, com' era allora, peggio ch' è al presente, le Città di Napoli, per trovare il modo di poter cacciare un milione.

Do-

Dopo trovato il modo, e donato coll' istrumento de' 5 Gennaro 1635 il milione, per farlo effettivo della rendita di ducati 100 m., si ebbe susseguentemente a procedersene nel Collaterale alli affitti, come si procedette, (*fol.* 89 *&* *a t. vol.* 1.) con rimanere a Cesare Lubrano, e Fratelli d' Invidiato.

Susseguentemente il Vicerè volle cedute *in solutum* le imposizioni, si eseguì senza dar tempo alla Città, ch' essa ne avesse fatta la vendita, si corrispose al desiderio del Vicerè per l' imposizione del grano a rotolo sù de' commestibili coll' istrumento de' 20 Marzo 1635, non sussegui lo stesso immediatamente per l' imposizione del grano a rotolo sù dell' olio, forse per quanto si è riflettuto nell' *alleg.* della Città *pag.* 20 21 e 23.

Non occorre mettere in mezzo l' istrumento de' 21 Febraro 1637, poichè il donativo si era arcisoddisfatto fin' dal 1635, avendo la regia Corte cacciato dalle imposizioni un milione, e ducati duecento sei mila duecento cinquanta, e l'aver soggiaciuto la Città al pagamento di altri ducati 55 m. in tal tempo, fu un dovuto ossequio della Città al suo Sovrano.

Ma tutte queste sono state vane uscite dell'Autore della *contr. alleg.*, mentre la Città non mai ha detto, che per la *necessità pressantissima* non si dovea aspettare la ratifica, ma soltanto ha sostenuto, che affatto tal ratifica non vi voleva, perchè il Vicerè contrasse in utile, vantaggio, e profitto del Re, e del regio Erario: come si può vedere nella *pag.* 75 76 77 78 e 79 dell' *alleg.* della Città.

IN conferma dello scritto nella precedente *alleg.*, si ricorra a quello stesso P. Afflitto, tanto caro ad amendue i Rispettabilissimi Signori Avvocati Fiscali.

Questo Scrittore nell'*addiz.* al *cap.*33 delle sue *controv.*, mantenendo il suo falso supposto, che nelle procure de' Vicerè vi fosse la limitazione della ratifica de' loro contratti da farsi dal Re fra sei mesi; non lascia in questa *addiz.* dal *n.*20 a 24 di riferire la celebre autorità del Reg. de Ponte, portata nell'*alleg.* della Città *pag.* 77.

Indi egli dal *n.*25 per tutto il 28 sempre col sistema della benedetta ratifica fa la distinzione, se fra i sei mesi si fosse domandata, o nò.

Ed avverte, che, se fra i sei mesi si è domandata, *habetur pro impleta*, perchè *Dominus tenetur* in questi casi *suum consensum praestare*.

Diverso poi se tra i sei mesi non si fosse affatto cercata, e pure in questo caso di non essersi affatto cercata la rati-

ti-

tifica, conchiude: *decentius puto, & S. M. servitio magis expedire, ut quidquid per suum Proregem vigore mandati actum fuerit, ratum habeatur*, EOQUE FORTIUS, SI (UT PASSIM SOLET) IDEM PROREX, RATIFICATIONIS A S. M. OBTINENDÆ, ONUS ASSUMPSERIT. ..

Così il Vicerè Monterey *promisit curare*.

Non cessa quì il P. Afflitto passa al *n.* 31 a fare il sequente quesito nella stessa addizione al *cap.* 33. Se l'atto fatto dal Vicerè assolutamente *ultra fines mandati*, VEL CONTRA *generales S. M. ordines gestus fuerit*.

E risolve, *quod si Prorex, aliqua præcisa urgente necessitate, vel* MAGNA FISCI UTILITATE *impulsus*, & MAXIME *cum voto Regiæ Cameræ, aut Collateralis Consilii* .... *pro* SERVITIO D. *Regis contraxit*, & PECUNIA VERSA FUIT IN BENEFICIUM CURIÆ; *quamvis mandati fines excessisset*, PACTA SERVARI CONVENIAT, ET S. C. M. RATA HABERE DIGNETUR, NE QUI PRO EJUS SERVITIO, AC BONA FIDE CUM VICARIO CONTRAXIT, CUI REGNI REGIMEN CONFIDIT, SUB PUBLICA FIDE DECEPTUS REMANEAT; & *in occasionibus momentaneis, quo ipsum Dominum Regem adire posse non concedunt, ex dubietate defectus potestatis in suo Prorege, publica utilitas, & ipsiusmet Domini Regis servitium, notabile aliquod detrimentum patiantur. Magna enim est Proregis potestas, cui licet quandoque, non obstante prohibitione, mentem Regis interpretari.*

Et hinc, (n. 33) *quamvis pluries Regis literis prohibitum fuisset, ne vendantur feuda ad Regiam Curiam devoluta sub taxa antiqua adohæ, sed nova taxa fieri debeat: tamen quia urgentibus necessitatibus sub antiqua taxa fuerunt vendita per Dom. Proregem, & acceptatæ oblationes per Regiam Cameram, & consulto Collaterali Consilio: cum* ITERUM S. C. M. *suis regiis literis expeditis sub die vigesima quarta Novembris* 1646 *id fieri prohibuit; jam factas venditiones non annullavit.*

Si compiacciano dunque i due degnissimi Avvocati del Fisco, che le massime costanti di questo Regno sono quelle additate dalla Città, e non già quelle, che ora per servire alla causa si vogliono sostenere.

Riferisce lo stesso P. Afflitto, dal *n.* 35 per tutto il *n.* 41 la la causa, ch' ebbe nella Regia Camera per il Principe di Casapesella contro del Fisco.

Aveva il Fisco venduto il feudo secondo le rendite per la tassa dell' adoa, a norma della liquidazione da farsi per la regia Camera.

Ma

Ma perchè il Compratore appariva da più cose aver avuto in mente di comprare il feudo secondo la tassa antica, e così si era fatto l' apprezzo, deducendosi il peso dell' adoa *juxta taxam antiquam*.

Et quia feudum (n. 36) *venditum fuerat pro* URGENTIBUS *necessitatibus*, POTUISSE *per suam Excellentiam prædictam venditionem fieri sub onere tantum antiquæ adobæ* .... *nec esse justum*, *quod cum prætium versum fuerat in beneficium regiæ Curiæ*, *& feudum prædictum venditum etiam de speciali jussu S. C. M.*, *quæ* PROPTER NECESSITATEM PECUNIÆ *mandaverat Dom. Proregi*, *quod illud vendidisset* PROUT MELIUS POTUISSET, *& emptor sub hasta*, *qui lucratus erat sextam partem*, *vel minus prætii*, *quo fuerat appretiatum attento onere antiquæ taxæ*, *gravaretur etiam aliis annuis ducatis mille*, *& plus pro nova taxa*, *de qua minime cogitaverat*; *quia illa clausula decreti regiæ Cameræ* juxta liquidationem faciendam *poterat interpretari*, *& referri ad corpora Portolaniæ*, *Catapaniæ*, *& Siclæ ponderum*, *& mensurarum*.

Et plenissime (n. 37) *discussa causa per regiam Cameram de mense Martii* 1652, *fuit ordinata taxa in annuis ducatis tercentum inclusa taxa antiqua*, *non autem in mille & triginta sex*: NEQUE HABITA RATIO DE PRÆTENSO DEFECTU POTESTATIS *vendendi absque nova taxa*, *& quod contractus venditionis annullari*, *& regia Curia prætium multo majus*, *ut Fiscales sperabant*, *consequi potuisset*.

Non potranno mai sperare gli attuali due degnissimi Signori Avvocati del Fisco, non dico già nel 1635, ma benvero oggi dalla concessione della Portolania, e del Giustizierato della grassa, cacciarne un compenso di un milione, e di altri ducati sessantuno mila ducento cinquanta.

Conchiude il P. Afflitto al *n.* 41 *Pro viribus* CURANDUM, *ut quæ ab Excellentissimis Dom. Regni Proregibus*, *& tam Supremis Collateralis & regiæ Cameræ Tribunalibus* PRO S. C. M. SERVITIO, ET REGIÆ CURIÆ UTILITATE FUERUNT CONVENTA PERPETUAM OBTINEANT FIRMITATEM.

Accompagna l' istessi sentimenti il Consiglier Rocco nel *respons.* 2. al *tom.* 1, appunto per escludere di potersi dalla regia Corte rivocare le vendite de' Fiscali, ch' erano per sostentamento della Cassa Militare.

Dice il savio uomo dando il suo sentimento al Principe: *Princeps* (n. 4) *non potest frangere fidem*, *& violare contractum*.

Si

Si enim (n. 6) æqualitas in contractibus non servaretur, non inveniretur qui cum Principe vellet contrahere.

Necessitas imminens (n. 17) in casu nostro consideratur, nam fuerunt vendita fiscalia pro defensione Status Mediolani, qui est clavis, & defensio Regni nostri; & licet bellum non sit in Regno, utilitas tamen consistit, ut inimicus longe distet .... & publica dicitur utilitas ex potentis hostis elongatione, ne inimicus Regis nostri veniret vel ad offensionem suæ personæ, vel ad invasionem hujus Regni ....

Ideo si fuerunt (n. 24) vendita fiscalia ex causa belli, & defensionis Coronæ, satis dicitur Rex ea convertisse in substentationem, & defensionem, & augmentum sui regalis Status.

Si conferma sempre più, che la Città neppur richiese la ratifica affine della sussistenza del contratto col Vicerè, ma a maggior cautela.

E Questa verità la Città la dimostrò coll' istessa Conclusione fatta dalli suoi Deputati a 9 Dicembre 1734: ove si disse: *e per la confermazione di questa concessione S. E. NE DOVRA' SUPPLICARE S. M., acciò si degni concedere il suo beneplacito, ed assenso PER MAGGIOR CAUTELA di questa fedelissima Città, e fra tanto S. E. ne la ponerà in possessione seu tenuta di detti Ufficj, e Gabella.*

Or tanto giustamente giudicò la Città per la sussistenza della Concessione non esservi necessario il Beneplacito ed Assenso, che lo definì *per maggior cautela*; tanto non lo volle mettere per condizione sostentativa della Concessione, che non se ne volle caricar lei, ma ne caricò il Vicerè *S. E. ne dovrà supplicare S. M.*

E tanto tutto ciò ebbe per vero essere una *maggior cautela*, che convenne *fra tanto S. E. ne la ponerà in possessione, seu tenuta di detti Ufficj*, in niente avendo per necessario effetto della Concessione il *beneplacito* e l' *assenso*.

Ed ecco come viene soddisfatto l' Autore della *contr. allegaz.* nell' interrogazioni, che fa nella *pag. 35*, *che vuol dire quel frattanto? Vuol dire altro, che interinamente?* Ed io aggiungo *immediatamente*, come cosa, che doveva avere la sua immediata esecuzione, o che supplicasse il Vicerè S. M. per il beneplacito, ed assenso, o che non supplicasse, poichè la Concessione ben reggeva per quanto nel Cap. III, e nel Cap. VI dell' *allegaz.* della Città, e testè si è dimostrato.

Che poi le parole *possessione*, *e tenuta* volessero dire *trasferisca dominio*: non si può dubitare, e la discorra un pò meco l' Autore della *contr. alleg.*; e senza che s' impegni, affatichi, e stenti nel *linguaggio legale*, che è favorevole alla Città: trascuri gli altri istrumenti de' 20 Marzo, e de' 12 Dicembre 1635, e si porti ad osservare il solo istrumento de' 5 Gennaro 1635, ch' egli malamente vuole per so-

solo cardine di questa causa: Mi dica, che li pare della natura di quel contratto fatto dal Vicerè, è traslativo di dominio sì o nò? Me 'l dica di grazia, perchè desidererei di apprendere qualche cosa di delicato? Son sicuro però, che a tale risposta rimanga convinto, mentre le parole del contratto sono chiare, ed egli stesso le ha trascritte dalla *pag.* 12 *ad* 15, e poi se n' è dimenticato nello scrivere la *pag.* 35.

Ed in questo istrumento de' 5 Gennaro 1635 e negli altri due de' 20 Marzo, e de' 12 Dicembre dello stesso anno, intervenne forse il Vicerè nel semplice *modo solito*, *e consueto* (che tanto bastava, si vegga il *cap.* 3 e 4 dell' *alleg.* della Città), *e colle ordinarie sue facoltà*, come dice l' Autore della *contr. alleg.* nella *pag.* 36? Nò certo.

Intervenne il Vicerè nell' istrumento de' 5 Gennaro 1635 specialmente, come *legitimus Procurator AD INFRASCRIPTA, & alia vigore regii privilegii inferius describendi*: soggiungendo *de Auctoritate Dominica EI ATTRIBUTA*, *& ex gratia speciali*: *de certa Regia*, *& sua*, *qua supra nomine*, *scientia*, *fol.* 218 *a t. in fin.* e 219 *vol.* 1.

Sicchè dichiarò specialmente di essere Procuratore *ad infrascripta* con privilegio particolare, ed essere investito *ad infrascripta Auctoritate Dominica*, ed operare *de certa Regia Scientia*, *fol.* 218 *vol.* 1.

Nell' istrumento de' 20 Marzo 1635 dichiarò parimente, oltre il di più, *ejusque Catholicæ Majestatis in hoc Regno Procuratore AD INFRASCRIPTA*, *& alia*, *ut dixit vigore privilegii inferius inserendi*, e perciò convenire *Auctoritate Dominica ei attributa*, *& ex gratia speciali*, *fol.* 78 *vol.* 1 (1).

E così parimente nell' istromento de' 12 Dicembre 1635; *fol.* 165 *vol.* 1.

Motivo per cui il Vicerè *promisit curare*, *quod supradicta regia Majestas infra sex menses a præsenti die præsentem contractum ratificabit per privilegium in forma solita*: nel qual caso i DD., come ho dimostrato dicono, che *Rex tenetur assen-*

C

(1) La sola dignità della Persona, oltre la dignità Viceregia, contrattando con pubblica, e regale autorità, e con buona fede, faceva, che i contraenti, dovessero forzosamente stare alla asserzione fatta, Tiraquel. *de nobilit. cap.* 20 *n.* 39 colla dottrina, di Luca di Pen. nella *l. mulieres C. de dignit. lib.* 12, e di altri DD., il conferma il *Cons. Altim. de nullitat. contract. tom.* 5 *quæst.* 31 *n.* 176, *Gasareg. de commerc. discurs.* 49 *n.* 14.

affentire; e che l' affenfo *habetur pro præftito*.

E vi vuol altro per toccar con mani, che ficcome nella conclufione delli Deputati delle Piazze *a maggior cautela* fi parlò dell' *affenfo*, *beneplacito*, o fia *ratifica*: così *ad majorem cautelam* nell' iftrumento de' 5 Gennaro 1635 fi convenne col *promifit curare* il Vicerè, e non farfene obbligo la Città.

Non fi ha da riguardare queſto iftrumento foltanto perchè fatto da un Vicerè, ma perchè fatto da un Procuratore *ad infrafcripta*, cioè da un Procuratore fpeciale, che vale a dire dallo fteſſo Principale prefente; e non entrano le efpreffioni dell' Autore dell' *alleg. contr.*, che fi abbia a riguardare, come *una convenzione*, *che fi faccia con uno affente per mezzo di un procuratore*, *che promette de rato*.

COl fuppofto a fuo genio, che *le parti vollero*, o confiderarono neceffaria la ratifica, s' inoltra nella *pag.* 36 l' Autore della contrar. alleg. *a dimoftrare*, *che a ragione così penfarono*, *perchè altrimente far non fi poteva*, *per qualunque facoltà il Vicerè fi aveffe*. Oh la bella cofa!

Queſto è, quando fi vuole uno figurare le cofe a modo proprio, mentre può avere il campo largo a dire ciò, che li piace. Bifogna non ufcire dalle circoftanze del fatto, ma fe aveffe fatto così l' Autore della *contrar. alleg.*, cofa mai avria potuto fcrivere? Nulla.

Ma dove s' incamina l' Autore della *contr. allegaz.*? Egli non ha compilato termine fulla nullità, ed invalidità de' contratti, onde fi aveffe a difputare *de viribus poteftatis* de' contraenti, e della ratifica, gli Avvocati fifcali nelle loro iftanze han domandato *velle uti pacto redimendi*, ficchè hanno creduto validi li contratti, e perciò han domandato ricompra, che fuppone giufta l' alienazione. Ma pure fenza pregiudizio della caufa fi feguitano le traccie contrarie.

Invita coll' anzidetto fuppofto nella fteffa *pag.* 36 benignamente a leggere la *pramm.* 75 *de offic. proc. Cæfaris*, che con carità ammonifce efferfi emanata a' 25 Aprile 1634 dallo fteffo Vicerè Conte di Monterey: e vuole, che fi legga il §. 129.

Si rifponde, ed enuclea la *pram.* 75 §. 129 *de offic. proc. Cæfar.*

Di queſto §. ne porta le parole nella *pag.* 37: ed eccole: *Que ninguno oficio*, QUE SEA A MI PROVISION, *fe firva fin privilegio mio*, *ni fe de la poffeffion del*, *ni pague falario*; *fin prefentar dicho privilegio*, *y que fi fe pagara*, *no fe le reciba*, *ni paffe en cuenta al que lo huviere hecho*, *en la que diere de fu cargo*.

Non

Non è per altro la notizia novella? ah, che se bene l' avesse riflettuta l' Autore della *contr. alleg.* non se ne sarebbe affatto servito; poichè non ha luogo nel caso presente, per quanto si è nell' *alleg.* della Città riflettuto nell' intero Cap. III. e particolarmente dalla pag. 75 ad 81, e nel Cap. IV ancora, mentre la cosa presente è nel caso, che con tale concessione *Domini conditio melior facta est*, & *in eius utilitatem maximam* la concessione ha ridondato, nel qual caso anco i fondi espressamente vietati al Vicerè di porvi mano, può il Vicerè alienarli: di più il Re si ha ricevuto il danaro: la Città con buona fede col Vicario del Re, e col Collaterale ha contrattatto.

In secondo luogo il citato §. 129 della *pramm.* 75 *de offic. proc. Cæsar.* parla, *que ninguno officio*, *que sea a mi provision*, intende dunque di quelliUfficj immediatamente riserbati alla collazione da farsi dalla persona del Re istesso.

Posto ciò: poteva l' Autore della *contr. alleg.*, senza dipartirsi dallo stesso *tom.* 2 delle *pramm.*, volger l' occhio al *tit.* 102, che tratta *de officiis ad Reg. Majestatis*, EJUSQUE VICEREGIS, *collationem spectantibus*.

E perchè si fecero le *pramm.* contenute in questo titolo?

Erasi nel 1532 dato fuori regale ordine colla *pram.* 1 *de offic. ad regiæ &c.*, che i Vicerè *no hayan podido proveer de officio ninguno*, *que valga mas de los dichos cien ducados al año*.

In appresso questa disciplina si lasciò, e ne nacque la confusione, che uno stesso ufficio si provedeva dal Re immediatamente, e nell' atto stesso si provedeva dal Vicerè del Regno.

Spiega tutto ciò la *pramm.* 2 *de offic. ad regiæ &c.* nel suo proemio.

S' introduce la prammatica a narrare gli ordini già detti della *pramm.* 1: soggiunge, *ha havido* VARIEDAD *en la provision de los officios*, PORQUE LOS HAN PROVEYDOS EN DIFFERENTES QUANTIDADES, SEGUN LOS PODERES, Y INSTRUCIONES, *que han tenido*, Y ESTA DIVERSIDAD *ha causado algunas vezes*, *que* SE PROVEA UN MISMO OFFICIO POR SU MAGESTAD CESAREA, Y POR LOS DICHOS VISORIEYES, DE DONDE NACIAN PLEYTOS, Y DIFFERENCIAS, *y segun hauemos entendido*, *y visto de los Visorieyes*, A QUIEN SE HA DADO MAS LARGA FACULTAD, HA SIDO DE PROVEER LOS OFFICIOS, QUE VALIAN ASTA CIEN DUCADOS DE MONEDA AL

 ANO

AÑO, O DE SALARIO, O EMOLUMENTOS, O DEL UNO, O DE LO OTRO JUNTAMENTE.

Queriendo Nos quitar en toda manera de ambiguidad, y que la cosa quede tan clara, y destinta, que no pueda haver duda en quales officios del dicho nuestro Reyno . . . . HAN DA TOCAR A VUESTRA PROVISION . . . . , *sin que se haga provecha* . . . , *havemos acordado, que se haga, y se os embie la orden infrascrita.*

E per una chiarezza, e maggior cautela susseguentemente si formò la seguente rubrica.

Los officios del dicho Reyno de Naples, que se han de quedar, y queremos, que quedan A NUESTRA PROVISION, *son los sequientes.*

E minutamente si notano, e registrano tutti.

Ed in fine della prammatica si dà la provvidenza seguente.

Y porque podria ser, que en el dicho Reyno huviesse otros officios, que no estan en esta relacion, o que se huviessen de crear de nuevo, EN ESTOS NOS RESERVAMUS EL DECLARAR *a su tiempo lo que se haverà de hazer.*

Nè questa dichiarazione nuova vi fu più.

La Portolania di terra, ed il Giustizierato di Napoli non sono Ufficj *ad regiæ Majestatis collationem* spettanti.

Sicchè per potersi valere del detto §. 129, doveva l' Autore della *contrar. alleg.* minutamente leggere la detta *pramm.* 2 *de offic. ad reg. Maj. ejusq. Vicereg. collat. spectantib.*, per indagare se nella nota di quelli Ufficj dichiarati unicamente della collazione del Re, leggeva la Portolania di terra della Città di Napoli, leggeva il Giustizierato della grassa: mentre non ce lo avrebbe letti al certo, ed in conseguenza non si sarebbe del §. 129 della *pramm.* 75 *de offic. proc. Cæsar.* avvaluto, nè l' avrebbe trascritto.

Nè la natura di sì fatti due Ufficj, dimostrata nelle *pag.* 73 e 74 dell' *alleg.* della Città, portava la pena di riserbarsi alla immediata collazione del Re.

Tanto che il Reggente Tappia, che lo era tale, quando si pubblicò in Aprile 1634 la *pramm.* 75 *de offic. proc. Cæsar.*, e che intervenne nell' assenso dato dal Vicerè, e dal Collaterale sù la Conclusione de' Deputati delle Piazze de' 9 Dicembre 1634, e che intervenne nel 1637 nella causa tra il Fisco, e la Città per la vendita della Portolania di alcuni Casali di Napoli, nè punto, nè poco credette proprio questo bel pensiere, che oggi si mette in mezzo dall' Autore della *contrar. alleg.*

Una volta però, che il Vicerè si costituì ne' contratti fatti colla Città, col privilegio della Procura *ad infrascripta*, a che tanto inoltrarsi l' Autore della *contrar. alleg.*?

Ma

248

Ma giacchè aveva per le mani l' Autore della *contrar. alleg.* la *pramm.* 75 *de offic. proc. Cæsar.*, perchè per finirla, non si formò al §. 31, e cacciando il libro, che in quella si ordina di fare delle vendite, che si facevano dalla regia Corte con il patto di retrovendere, avesse dimostrato, che in tal libro era notata l' alienazione della Portolania, e Giustizierato della grassa di Napoli ? *pag.* 57 *alleg.* della Città.

E Pure non si ferma la vivacità del Compositore della *contrar. alleg.*

Dice nella stessa *pag.* 37, di avere ritrovata la ragione, *per cui il Vicerè Conte di Montercy convenne, che la ratifica del Re si dovesse ottenere fra il determinato tempo di mesi sei.*

Il Vicerè promise solamente *curare* la ratifica col privilegio *in forma*, non mai convenne, che necessariamente fra sei mesi avesse avuto il privilegio a spedirsi, nè la Città aveva questa premura, una volta, che l' assenso, e beneplacito era a *maggior cautela* :

Ma si riflette donde ha succhiata la cennata bella *ragione* l' Autore della *contrar. alleg.*, lo spiega così *io leggendo, ò trovato ne' notamenti del Collaterale il motivo.*

Si risponde all' asserto prezzo de' Notamenti del Collaterale de' 9 Gennaro 1634

Si mettano dunque i notamenti del Collaterale in mano del Secretario della regia Camera, non stiano nelle mani dell' Autore della *contrar. alleg.*, acciò si possano osservare per parte della Città'

Questa è la prima volta, che si fa una causa con tenersi le scritture originali in saccoccia dalla Parte avversa : ma che dico, tenersi le scritture in saccoccia, togliersi le scritture civili da' processi, come a suo luogo si sentirà.

Non per tanto le stesse parole, che si trascrivono de' notamenti del Collaterale nella *pag.* 37, e 38 della *contrar. alleg.* sono bastanti a far conoscere l' inutile applicazione alla presente causa delle medesime.

Die Lunæ 9 Januarii 1634 Dominus Tapia -- Enquirez -- Rovitus. Se referìo por mi el Secretario la Carta de S. M. de' 23 Setiempre 1633, en que su Magestad manda que los que tienen oficios vendibles, hayan de accudir dentro de seys meses al Consejo de Italia a sacar las confirmaciones. *SE DIXO, QUE SE JUNTEN LOS PAPELES, Y CONSULTAS DE LA CAMERA, Y LAS RIFIERA EN COLLATERAL EL SEÑOR MARQUES DE BELMONTE.*

Sicchè il Collaterale nulla risolvè, ma disse, che si fossero uniti li Dispacci, le Consulte della Camera, e le avesse riferite il Reggente Tapia nel Collaterale.

Niuna norma dunque doveva prendere da questo *notamentorum* il Vicerè Conte di Monterey nel contrattare colla Città.

Ma volendo prestar fede a questa scritta del *notamentorum* posta nell' *alleg. contr.* , chi è inteso delle cose del Regno ben sa ciò , che ne' tempi passati accadeva : delli Uffici *ad reg. Majest. collation. spectanti.* rare volte ne confetiva il Re a suoi benemeriti , ma ordinariamente si esponevano vendibili nella regia Camera , altri li provedeva il Re , inviando al Vicerè il Dispaccio della provista , per poi spedirsi il privilegio , che bastava per lo possesso.

Li Compratori dopo estinta la candela *sub basta regiæ Cameræ* pagavano il prezzo , e ne ottenevano il possesso . Così pure i provisti dal Re col solo Dispaccio di provista , erano mesi nel possesso: e dopo ciò , e gli uni , e gli altri non curavano di spedirsene il Regale Privilegio *in forma* , che era parte del Consiglio d' Italia : per evitare tale abuso , e frode ne' diritti , e gaggi della Cancellaria del Consiglio d' Italia , si spedì l' additato ordine de' 23 Settembre 1633.

E questo fu lo spirito del §. 129 della *pramm.* 75 *de offic. proc. Cæsar.*

Che non essendosi dato riparo alcuno nel Collaterale nel dì 9 Gennaro 1634 , si spedì l' ordine a 25 Aprile 1634, per sradicare in tutto l' abuso.

Que ninguno oficio , que sea a mi provision , se sirva sin privilegio mio, ni se de la possession del , ni pague salario , sin presentar dicho privilegio , y que si se pagare , no se le reciba , ni passe en cuenta al que lo boviere becho , en la que diere de cargo.

Si rigetta l'asserta Carta regale, che si dice di Febbraro 1635.

PRevedeva l' Autore della *contrar. alleg.* , che tali cose avevano le anzidette risposte , che le rigettavano , onde si è appigliato nella *pag.* 38 ad asserire senza citare fonte alcuno donde l' avesse rilevato , che *nel mese di Febbraro dell' anno seguente* 1635 *fu spedita altra carta dal Re , nella quale il disposto della prammatica fu rinovato , ed esteso anche alle piazze di assiento ne' Tribunali , e Castelli* .

E ne porta le seguenti parole . *O saputo, che si dà possesso alle persone provedute in piazze di assiento ne' Tribunali , Castelli, ed altri Uffizi, COL SOLO AVVISO , CHE A VOI S' INVIA DELLE PROVVISIONI , senza presentarsi privilegi , e titoli DI SI' FATTE MERCEDI , e perchè si conosce , che ciò à molti inconvenienti , mi è sembrato , che di quì avanti , NIUNO SI AMMETTA all' uso , ed eserci-*

cizio delle dette Piazze , ed Ufficj , *SENZA TITOLO SOTTOSCRITTO DI MIA MANO , E DISPACCIATO conforme allo stile , e costume ; e perciò v' incarico , e comando , prendiate particolar cura , perchè così si esegua* .

Sit fides penes auctorem di tal Carta . Comunque però la voglia l' Autore della *contrar. alleg.* , parla altro , che delle Piazze , ed Ufficj proveduti dal Sovrano ?

E che non se ne possa dubitare , lo fan chiaro le parole, che si dava il possesso *COL SOLO AVVISO , che a voi s' invia delle provisioni , senza PRESENTARSI privilegio , e titoli di sì fatte mercedi* , ed ecco che tratta di Ufficj spettanti *ad collationem regiæ Majestatis* , tra li quali non è la Portolania , e 'l Giustizierato della grassa di Napoli .

Nè il Fisco ha fatto su di ciò prova alcuna nel termine ordinario .

Anzi parla questo *pezzo supposto* di ordine di *mercedi* : ed il far *mercedi* non era della cura del Vicerè , ma dello Scrinio del petto del solo Sovrano .

Tutte queste però son cose inutili nelle circostanze de' fatti della causa presente , siccome la Città a lungo ha dimostrato nella sua *alleg.* , perchè tutto avvenne in occasione troppo precisa , ed in utile , e vantaggio grande della Corona .

PAssa nella *pag.* 39 , 40 , 41 , e 42 l' Autore della *contrar. alleg.* a volere sostenere la lettera confidenziale di Filippo IV de' 2 Marzo 1635 ; e prima nella *pag.* 22 aveva detto , che *si ritrova nell' Archivio Palatino della vecchia Cancellaria* , poi nella *pag.* 40 la situa con franchezza nell' Archivio pubblico della Concellaria : ivi : *si fecero esatte ricerche nell' Archivio della Cancellaria , e fu ritrovata l' original Carta reale* (volesse il Cielo fosse stata in tale Archivo , quivi ognuno vi ha l' adito a ricercare per gli proprj interessi) ; finalmente nella pag. 41 gli scappa dalla penna , che fu denegato alla Città , inteso il di lei Avvocato , con consulta della Camera ; di adire l' Archivio , per non potersi *andar tanto oltre , fin al permettere , che la pubblica disciplina si rilasciasse a segno di screditarsi i SEGRETI Reali Archivj* : onde tutto si gitta nel Dispaccio de' 28 Luglio 1774.

Si parla della denegata diligenza nel l' Archivio.

Di tutto ciò bastantamente sopra si è parlato , ed a luogo nell' *allegaz.* delle Città nelle pag. 42 , 55 , 95 , e 96 ; e nel *fol.* 55 del *vol.* 2 bastantemente si riconosce , di non esser stata la Città intesa .

E non avrebbe tanto campo l' Autor dell' *allegaz. contr.* , se fosse stato accordato il permesso di diligenziare secondo il so-

solito, che si fa in tutti l' Archivj regali, quantunque al fonte del *Secreto Reale Archivio* il Fisco abbia detto, e dice, di aver ricavato la sua lettera regale.

Si rigettano le sfuggite inventate, per non essersi esecutoriata la lettera de' 2 Marzo 1635 di Filippo IV.

SI sposa di essere cosa *molto facile a rispondere* l' Autore della *contrar. alleg.* nella *pag.* 42 alla insuperabile difficoltà, di non essersi la lettera de' 2 Marzo 1635 del Re Filippo IV esibita, esecutoriata, e registrata fra l' anno nel Regno, a tenore della *pramm. unic. de privil. infra ann. exhibend.*, e cade nell' errore di asserire, che vi sia il sugello, e si gitta in braccia del *Padre Afflitto*, (nella *pag.* 43) avanzando una massima niente giovevole alli Regali interessi.

In quanto al suggello mancante (questo per altro della Città non si è detto) ne sia testimonio l' istesso Antonio Galise, che è l' Archivario, che fa l' estratta, mentre non esprime secondo il solito (*locus signi*) (*locus sigilli*) *fol.* 27 *a t. vol.* 2.

Per quello riguarda la dottrina del *P. Afflitto*: Lontano è dal vero, che *la Città ne' tempi antichi sosteneva anzi, che le grazie, che il Re le faceva, non avevano bisogno di esecutoriazione del Collaterale, nè fossero comprese nelle disposizioni della prammatica*. Anzi cercò questo per grazia al Re Carlo II., e non potè ottenerlo, come si ha dalli *capit.* e' *graz. pag.* 198.

Cosicchè l' Avvocato della Città ha pensato giustamente, che la forza della *pram. unic. de privileg. infr. an. exhibend.* era inespugnabile, nè alcun danno faceva alla Città il sostenerlo, sì perchè così era per dritto, come perchè le di lei grazie sono tutte esecutoriate, nè dipendono *dal libro stampato*.

Meraviglia è, che l' Autore dell' *alleg. contr.*, conoscendo quanto fosse *importante* la difficoltà della detta *pramm.*, per isfuggirla si allucina a dire col *P. Afflitto*, che la pram. *non comprehendit Universitatem hujus fidelissimæ Civitatis, & totius Regni a S. C. M. gratias impetrantem*: massima niente confacente per gl' interessi fiscali, e che la Città sarebbe assai grata all' Autore della *contr. alleg.*, se dalla di lui condescendenza dipendesse, che il Sovrano stabilisse tal punto in favore della Città.

Ma poteva l' Autore dell' *alleg. contrar.* osservare, e riflettere, che questo fu un voto, che a richiesta di un Cardinale fece il Padre *Afflitto* a favore del Conte di Loreto Tommaso di Afflitto.

Invasato lo Scrittore di essere stato richiesto da un Cardinale di S. Chiesa del suo sentimento, si stravasò a sostenere contro il

il *Regg. Tappia*, il *Regg. Rovito*, che la grazia concessa a' Vicerè di poter dare l'assenso ai feudi titolati, non fosse già colla data del 1586, ma del 1581, e 1582.

Errore massiccio, e che gli Scrittori tutti del nostro Regno, e le decisioni de' nostri Tribunali hanno sempre abborrito.

Leggasi il *Regg. Tappia lib. 6 jur. Regn: tit. de prohibit. alienat. & assens. præstand.* nella *pramm.* 4 al *n.* 37, *Rovit. in pragm. 4 de feud. n.* 4, *& decis.* 32 *n.* 2, *Gizzarell. decis.* 35 *n.* 43, *Regg. Galeot. resp. fisc.* 4 *n.* 9, *Regg. de Marin. ad Revert. decis.* 304 *vers. postea in anno*, *Cons. Rocco de offic. rubr.* 13 §. 9 *n.* 11, *Cons. di Andrea* nell' *alleg.* per il Fisco circa la successione de' fratelli uterini ne' feudi *Cap.* 3 §. 8 *n.* 48 §. 10 *n.* 56, *Cons. Altimar. ad Rovit. lib.* 2 *cons.* 83 *n.* 20, *Card. de Luc. disc.* 106 *n.* 13 *de feud.*, *Marad. ad singul.* 164 *n.* 3.

Ma vedendo il P. Afflitto, che alle sue escogitazioni non solo ostava il senso comune di tutti gli Autori del Regno, e de' Tribunali, ma sopra tutto ostava, che la grazia supposta del 1581 incontrava lo scoglio, di non essere stata nel Regno esecutoriata, nè se n'era spedito il privilegio, (come lo stesso Autore se ne fa carico nella *controv.*40. *n.*19 e 20, che si compiace di non citare l'Autore della *contr. alleg.*) scappò dal *n.*30 per tutto il *n.*34 a scrivere le parole, che si leggono nella *pag.* 43 e 44 dell'*alleg. contrar.*

Qual però fu il merito del *P. Afflitto?* L'esser deriso da tutto il Foro: tanto più, che la Città nel 1587 conoscendo l'impedimento, che aveva l'anzidetta grazia, di non avere il suo vigore dal tempo, che fu ottenuta, per non essersi esecutoriata nel Regno tra l'anno, ne domandò espressamente una grazia nel 1589, e non la potè ottenere, come si ricava dal *vol.*2 delli *Capit.*, e *Graz.* al *cap.* 2 *pag.*17, e ne fa parola il *Regg. Capecelatr. conf.* 80 *num.* 41. Non vorrei, che simile derisione incontrasse l' Autore della *contrar. alleg.*

E perchè avendo l' Autore della *contrar. alleg.* la detta *controv.* 40 del *P. Afflitto* per le mani, non cercò per la causa presente di trarne i giusti, veri, e legali sentimenti dalli *n.* 10 ed 11? *Hæc regiæ Cancellariæ observantia, sola quidem ad validitatem assensuum, qui fuerunt præstiti, super obligatione feudorum titulatorum sufficeret, NE S. M. VASSALLI, ET CONTRAHENTES SUB CLIPEO PUBLICÆ FIDEI, ET VICARII REGIS DECEPTI REMANEANT, propterea omnia acta gesta, & facta rata, & firma haberi debent, ut in simili probavit Regg. de* Pon-

Ponte conf. 1 *n.* 36 *verf. fundatur* , *&* *n. feqq. ufque ad n.* 42 *lib.* 1 : *Qua etiam ratione* , *quia non decet vaffallos invictiffimi noftri Regis* *SUB FIDE REGIA DECIPI* , *iniquum effe difputare de validitate affenfuum* , *confulto* , *nec furreptitie a reg. Cancellaria conceſſorum* , *fcripferunt doctiffimi Advocati, quorum allegationes funt infertæ in addit. noviff. ad decif. Regg. Sanfelic. fol.* 43 *n.* 24 *&* 25 , *&* *pro validitate affenfuum contra Fifcum in Collaterali Confilio obtinuerunt* , *ut ibid. fol.* 49 *decifio refertur.*

Si rigetta quanto fi fcrive , per contorcere il contratto de' 5 Gennaro 1635

SAlta lo fteffo Autore nelle *pag.* 45 e 46 a voler per mezzi poco felici rifpondere alle difficoltà , che s'incontrano nella lettera di Filippo IV de' 2 Marzo 1635 : ed a pretendere di foftenere, che il contratto de' 5 Gennaro 1635 non contenga una conceffione affoluta, perpetua, ed efclufiva del patto di ricomprare.

Unifce quefti due fuoi affunti ; ed immediatamente foggiunge : *acciò quefto appaia in una chiariffima luce* , *è bene premettere alcune maffime legali* , *tratte dalle leggi* , *e da' Scrittori del foro* , (oh Dio l' Autore della *contr. alleg.* intrigato co' Scrittori del foro!) *o da carte reali de' Sovrani di quefto Regno.*

Indi fenza dir altro fcoppia : *offervo dunque* , *che nel tempo* , *che fu ftipulato lo ftrumento* , *e fatta la conceffione* , *gli ordini del Re erano* , *che non altrimenti fi doveffero far vendite di fondi fifcali indiftintamente in quefto Regno che col patto di ricomprare . Ciò cofta chiaramente da un notamento del Collaterale degli undeci di Luglio* 1634 ; *nel quale è notato* , *che il Regg. Tappia riferì la Carta di S. M. degli* 11 *di Marzo* 1634 : *che le vendite fi facciano da oggi avanti con patto de retrovendendo.*

Se diffe , *che fe refponda a S. M.*, *che le vendite de annue entrate fe fono fatte conforme all' antico folito con il patto de retrovendendo ; però le vendite de Terre fono fatte conforme ancora al folito* , *concedendo di più la poteftà* , *di poterfe redimere fra un certo tempo. Et nelli ufficj* , *NON E' STATO MAI SOLITO* , *venderfi con detto patto de retrovendendo* , *che quando fe faceffero de altra maniera* , *non fe trovaria comprature* , *anzi per non efferfi ratificate per S. M. le vendite fatte* , *è rimafta in tanto difcredito la Corte* , *che nelle neceffità* , *che poteffero occorrere* , *non fe trovaria* , *chi foccorreffe* , *come parimente è fucceffo* , *per non effere feguita la ratificazione del Principe di Venofa.*

E fempre ritorna l' Autore della *contrar. alleg.* col *Notamentorum* del Collaterale , che lo tiene ftretto nelle fue mani, e non lo vuole efibire in mano del Secretario della regia Ca-

Camera, come si fa in tutti li giudizj, affinchè l'altra parte possa fare la sua difesa.

Si risponde al preteso pezzo de' Notamenti del Collaterale degl' 11 Luglio 1634

Ed in fatti chi ha notizia delle cose del Regno, nel leggere il pezzo del notamento trascritto nella pag. 46 dell' *alleg. contrar.*, scorge di esserfi erroneamente trascritto, nè può cozzare nella maniera, e nelle date de' tempi nel modo come sta trascritto.

Non può essere, che alli 11 Luglio 1634 avesse a relazione del Regg. *Tappia* notato il Collaterale sù la Carta di S. M. delli 11 di Marzo 1634 quello soltanto, che sta trascritto nella pag. 46 dell'*alleg. contrar.*: altro vi dovette essere aggiunto, che si è tralasciato; e ciò quando voglia passarsi per buono il trascritto.

Ecco la carta, o sia lettera confidenziale del Rè Filippo IV degl' 11 di Marzo 1634.

Y haviendose considerado, que de hacer las ventas de lo que se dispusiere a todas possadas, y sin el pacto de retrovendendo, se sigue el no poderlo redimir mi Regia Corte, hallandose con possibilidad de hacerlo, ha parecido de mas de lo que en la preinserta carta os encarga ordenaros, y mandaros, como lo hago, hagais el esfuerzo possibile en que las ventas que de aqui adelante se hizieren para acudir a los soccorros, y provisiones que haveys de hacer de esse Reyno, y complir lo demas que cerca desto os tengo mandado se effectuen con el dicho pacto de retrovendendo, aunque se haciendo alguna comodidad mas en el precio, dando para ello la orden conveniente, para que con efecto se executen.

PERO' QUANDO MAS NON SE PUEDA RESPECTO SER TAN APRETADAS LAS OCCASIONES EN QUE NOS HALLAMOS SE HARAN LAS DICHAS VENTAS SIN ESTE PACTO, Y A TODAS PASSADAS DE MADRID A ONZE DE MARZO *de* 1634 YO EL REY.

E questa carta, o sia lettera, fu quella, che diede successivamente causa, che lo stesso Re Filippo IV in tempo del Vicerè di Monterey medesimo a 24 Aprile 1634 nella *pramm. 75 de offic. Proc. Cæsar.*, stante colla lettera delli 11 Marzo 1634 haveva dichiarato, di farsi anche vendita senza patto di ricompra, avesse ordinato nel §. 31 di tal *pram.*, che quelle vendite, che riuscivano di farsi con tal patto, si fossero in un particolare libro notate.

Item otro libro, donde se escrivan, y noten todas las ventas hechas, y que se hizieren por nostra regia Corte cum pacto de retrovendendo: del qual dareis cargo all' Avocado, y Procurator Fiscale, paraque a su tiempo acuerde el desempeno,

no , que se haviere de hazer de ellos .

A questo aggiungasi ciò, che si vuol notato dall' Autore dell' *alleg. contrar.* nel dì 11 Luglio 1634 nel preteso *Notamento* del Collaterale, di doversi rispondere a S.M.

ET NELLI UFFICJ , NON E' STATO MAI SOLITO , VENDERSI CON DETTO PATTO DE RETROVENDENDO, CHE QUANDO SE FACESSERO DE ALTRA MANIERA, NON SE TROVARIA COMPRATORE.

Dalle quali cose si va a conoscere non esser vero l'assunto dell' *alleg. contrar.* nella pag.46, che nel tempo, che fu stipulato l'istrumento de' 5 Gennaro 1635 *vigebant* Ordini regali, che non si potessero far vendite di fondi fiscali senza il patto di ricomprare.

MA a buon conto da tutti questi monumenti trascritti nell' *alleg. contrar.* altro non si scorge, che carteggio secreto tra il Re, e 'l Vicerè, norme, istruzioni non pubblicate; onde entra al proposito quanto si è considerato per parte della Città nella di lei *alleg.* nelle pag. 89, 90, 91.

E poi se mai fossero tali monumenti da riguardarsi, a nulla valgono, perchè il Vicerè asseriva in tutti i contratti costantemente aver privilegio di procura *ad infrascripta*: si vegga l'*alleg.* della Città pag.79 e 80.

ED è grazioso il modo, come nelle pag. 46, 47, e 48 dell' *alleg. contrar.* si cerca di sfuggire ciò, che dallo stesso Autore si porta notato dal Collaterale nel dì 11 Luglio 1634 circa le vendite degli Ufficj.

Vera natura dell' Ufficj nel Regno dimostrata contro i sensi dell'Autore della *contr. alleg.*

Si dice: *se il Collaterale fece la distinzione tra tutt' i fondi fiscali, e gli uffici, ciò era fondato sù di che gli uffici erano vendibili a vita, come di loro natura; diverso però sarebbe stato il caso di una vendita perpetua di due fondi, come erano i due uffizi in questione, i quali si trasferivano in mani morte, talchè di essi non vi era speranza nè anche di devoluzione*. Ed a tali suoi detti attacca l' Autore della *contrar. alleg.* nella pag.46 la disposizione della *pramm.* 4 *de feud.*

Indi nella pag.47 cerca di rispondere a ciò che il primo Avvocato della Città disse soltanto in esclusione della detta *pramm.*4, cioè, che in tempo fu emanata la *pramm.* suddetta non aveva vigore la Carta regale del 1664, ch'egli si compiace più volte di dire 1666, colla quale furono uguagliati ai feudi gli Ufficj.

E si compiace di risponder così -- *Ma ciò che importa mai? Il divieto di alienare in mani morte à una stessa ragione per li uffizi, e per i feudi, nè vi era bisogno della Carta reale del 1666 per ciò conoscersi.*

Ed

Ed in conferma del suo detto s' inoltra nella *pag.* 48, e 49 a dettagliare la natura delli Ufficj, contraria al comune giudizio de' Giureconsulti del Regno prima della Carta Regale de' 20 Agosto 1664, e secondo i sensi del Fiscale Galeota nel *respons.* 12 *n.* 91, e del Fiscale di Andrea nella sua alleg. per gli Ufficj, riferita da Ageta a Moles al *tom.* 2 §. 16 *quest.* 6 della *pag.* 299 fino alla *pag.* 328.

Alla infelice adattazione della *pramm.* 4 *de feud.* già dalla Città si è risposto nella *pag.* 70, 71, 72, 73, e 74 della di lei *alleg.*

E siccome insussistente si è dimostrata l' adattazione della detta *pramm.* altretanto insussistente è il nuovo raziocinio, che per sostenere una tale infelice adattazione, si fa dall' Autore della *contrar. alleg.* sul colore di rispondere al primo Avvocato della Città, con servirsi de' raziocinj del Fiscale Galeota, che vuole ripetiti dal Fiscale di Andrea.

Vera qualità, e natura degl' Ufficj di Portolano, e di Giustiziere della grassa di Napoli.

Che *mani morte*, che *uffici più stretti de' feudi*? nel Regno prima della Carta regale de' 20 Agosto 1664 qual' era l' opinione costante, e ricevuta? Non vuole la Città ripetere i sentimenti de' primi Feudisti del Regno rapportati nella *pag.* 72 della di lei *alleg.*

La Città vuole, che dichiari questa verità l' istessa Carta Regale de' 20 Agosto 1664, inserita nella *pramm.* 3 *de offic. ad Reg. Majest. collation. spectantib.*

Muchas personas, que han obtenido de mi CONCESSION *de officios*. *QUE SON DE MI REGALIA*, *por si*, *sus herederos*, *y subcessores* EN PERPETUO, *y burgensatico*, *tienen pretension de poderlos vender*, *y enagenar*, *en beneficio de persona extratta sin mi regio assenso*, *y consentimiento*, *con pretexto*, *de que la concession pareze hecha en burgensatico*, *y* EN PERPETUO, *y que assi mismo*, *no esten sujetos a las devoluciones de mi Corona*, *en los casos permitidos*, *por las leyes*.

Dunque prima del 1664 *vigebat* nel Regno per massima, che gli Ufficj conceduti colla clausola *En perpetuo*, *no esten sujetos alas devoluciones de mi Corona*, sicchè era tenuta perpetua, ed indevolubile una Concessione di Ufficj fatta a' privati individui colla clausola *in perpetuum*, lo stesso se come si fosse fatta a un Corpo, a un Collegio, che non muore mai: onde in que' tempi rispetto alli Ufficj non correva alcuna distinzione per le mani morte, come ne' feudi: ed in conseguenza per rancide erano tenuti le idee di *Giosuè Amicangel.*, e del Fiscale *Galeota*, ripetite dal Fiscale d' *Andrea*, mentre il *Galeota* scrisse nel 1643, vale a dire anche prima di venir fuori la riferita Carta Regale nel 1664.

Ed ora s' intendono i sensi del Collaterale del dì 11. Luglio 1634, anco nel modo si suppongono nell' *alleg. contrar. pag.* 46 -- *& nelli uffici NON E' STATO MAI SOLITO, venderfi con detto patto de retrovendendo, che quando se facessero de altra maniera, non se retrouaria comprator e.*

Ed ora s' intende la forza dell' istrumento de' 5 Gennaro 1635, ed il perchè il Regg. Enriquez, il Presidente Caracciolo, il gran Avvocato Fiscale Giancamillo Cacace convennero, e sensatamente convennero la cessione delli Ufficj *in perpetuum, franca, & libera ab omni onere, vinculo, & conditione, IN PLENO DOMINIO, ad habendum, cedens omne jus, nullum ius regiæ Curiæ reservans*, la cessione *semper habere ratam, semper & in perpetuum de evictione teneri.*

Non vi era neppure il preciso bisogno nel fisso sistema di que' tempi, di spiegare *absque pacto redimendi*, se gli Ufficj conceduti colla sola clausola *en perpetuo*, si aveva per vero, *no esten sujetos alas devoluciones de mi Corona.*

E questo se in que' tempi correva nel Regno per la soda opinione de' Giureperiti feudisti, ora nel Regno è sicuro per Autorità Regale.

Che si dispose nella Carta regale de' 20 Agosto 1664? Si dispose, che non avesse luogo tale opinione, ma che gli Ufficj si avessero avuti a regolare *ad instar* de' feudi.

Ma chi non sa, che questa Carta regale non ebbe generalmente luogo per tutti gli Ufficj; mentre a rappresentanza del Collaterale ne fu sospesa l' esecutoriazione: ed il Rè Carlo II. dichiarò, che non avesse luogo per gli Ufficj acquistati a titolo oneroso?

E con quale altro titolo ha la Città acquistata la Portolania, e 'l Giustizierato della grassa? Con titolo oneroso: e che titolo oneroso; di un milione duecento sessantuno mila ducento cinquanta ducati, oltre gli altri lucri, che ci ha fatti la regia Corte nell' ultima ricompra della imposizione.

Sicchè si riserbi l' Autore della *contrar. alleg.* tutte le notizie, monumenti, e carte a suo piacere asserite: che a nulla per giustizia debbono valere nella presente causa, mentre si deve stare nella decisione della medesima al disposto dal Re Carlo II.

E pure, Dio buono, di tanto non è necessario: Mi si dica di quali Ufficj parla il Re Filippo IV nella carta del 1664? Parla degli Ufficj *QUE han obtenido DE MI CONCESSION de officios, que son de mi Regalia.*

Y porque MI REGAL INTENCION iamas fue &c. Dunque par-

parla il Re Filippo IV. delli Uffcj da lui immediatamente conceduti, e di sua regalia: E non ha dimostrato la Città nella sua *alleg.*, che tra gli Ufficj immediatamente riserbati alla Regalia, ed immediata providenza del Re non si nota nella *pramm. 2 de offic. ad reg. Majest. collat. spectant.*, (ove una tal riserba, e distinzione minutamente si fa) il Giustizierato della grassa, e la Portolania di terra di Napoli? (*pag.* 73 *alleg.* della Città:) E non ha dimostrato la Città nel *luogo cit.* che tali due Ufficj simile riserba alla potestà immediata della Persona del Sovrano per la loro qualità non meritavano?

E Pure dopo tante evidenze ha spirito l' Autore della *contrar. alleg.* nella *pag.* 50 di asserire, ma col merito di sole parole, *essere stata massima costante, e fondamentale del Regno nostro, che le regalie non sono alienabili altrimenti che col patto insito di ricomprare*, e cita colla autorità istessa delle sue sole parole un pezzo di antichità de' 10 Giugno 1633.

Il termine non è compilato sull' azione di patto insito, ma sul supposto di patto convenuto, e dichiarato.

Questo già si vede da per se stesso, che niente ha che fare nella causa presente, anco per la natura dello stesso giudizio compilato: e per aver detto il Vicerè di contrarre, e convenire in tutti gl' istrumenti come Procuratore con Privilegio di procurare *ad infrascripta*, e per avere la regia Corte ratificato col fatto, e per avere la stessa regia Corte, anzi lo stesso amabilissimo nostro presente Sovrano, ed il suo degnissimo Avvocato Fiscale fatto uso delli stessi istrumenti formati dal Vicerè Monterey: come ha dimostrato la Città nell' intiero *Cap. V.* della sua *alleg. pag.* 84., e nella *pag.* 112. *e* 113.

Ma si ricreda l' Autore della *contrar. alleg.*, che molto va errato nelle sue idee: legga Einnecio *lib. 1. cap. 3. §. 12. ad Grotium*, ove in punto parla del Regno di Napoli; legga Montano *de regal.* nella *quest. 5. n. 29.* e nella *l. imperialem §. praeterea ducatus n. 56.* Gamerario *in repetit. leg. imperialem de probib. feud. alien. lit. A pag. 71*, Gianvincenzo d' Anna nell' *alleg. 69 n. 6*, il Regg. Galeota nel *respons. fiscal. 23 n. 224, & 229*; legga Camillo de Curte *in divers. jur. feud. cap. 3 n. 22.*; legga gli esempj, che ne porta Freccia *de subfeud. lib. 2 quaest. 33 n. 3*; legga il Consiglier Rocco *de offic. rubr. 8 n. 206.*; legga il Presidente di Stefano nella Ragion Pastorale *cap. 29. n. 33.*

E potrebbe bastare all' Autore della *contrar. alleg.* e la Carta regale delli 11 Marzo 1634 e la *pramm. 75. §. 31. de offic. proc. Caesar.*, dalla quale si rileva, che si faceva-

no vendite, e col patto di ricomprare, e senza dalla regia Corte, e che quelle, che si facevano col patto di ricomprare doveano notarsi in un libro a ciò destinato, lo che non sarebbe stato necessario, se nel Regno avesse avuto luogo il patto insito, poichè questo abbracciava indifferentemente tutte le alienazioni, che faceva generalmente la regia Corte.

Si enuclea il vero della *decis.* 105. del *Presidens. de Franch.*

SPiritoso è poi l' uso, che si fa nell' *alleg. contrar. pag.* 52, e 53 della *decis.* 105. del Presidente de Franch.

Quale fu il punto di quella decisione? Lo dice lo stesso Presidente de Franchis nel principio, *dum prætenderetur per regium Fiscum, quod eodem die fuit factum pactum de retrovendendo, super hoc pacto non est impetratus assensus*: Dunque *eodem die fuit factum pactum de retrovendendo?*

Lo spiega meglio il de Luca *nell' osserv. n.* 1 *dimicare inter se videntur decisiones Domini mei, & Regentis Reverterii in proposita controversia, utrum contractus venditionis feudi valeat cum assensu factus, si in eo non sit facta mentio pacti de retrovendendo in continenti appositi, & AFFIRMATIVE judicavit regia Camera.*

Sicchè il dubbio fu, se non essendosi apposto nel contratto *in primo primi* il patto di retrovendere, ma aggiunto *in continenti*, e l' assenso essendosi interposto a tenore del contratto *in primo primi*, il contratto valesse.

Tanto ciò vero, che dalle ragioni addotte in favore della decisione porta il de Luca, *suaderi potest validitas venditionis ex eo, quod pactum de retrovendendo ADVENIENS non potest dare legem contractui perfecto, & absoluto, neque novam formam ei imprimere*: e indi soggiunge, *valere contractum principalem PACTUM AUTEM VITIARI.*

Sicchè secondo i sensi legali, e di giustizia dopo perfezionati i contratti col Vicerè, non si poteva aggiungere *pactum de retrovendendo*, contenuto nella lettera de' 2. Marzo 1635., e perciò *vitiari*, tanto più, che il Re per mezzo del suo Vicerè era il contraente.

Si dimostra l' uso, che contro la legge si fa dall' Autore della *contr. allegaz.* delle parole *semper, in perpetuum, nullum jus regiæ Curiæ reservans.*

MA ecco, che l' autore della *contrar. alleg.* dalla *pag.* 53 fino alla 55. s' insegna di fare la glossa alla lettera dell' istrumento de' 5. Gennaro 1635., Bisogna compatirlo, tiene mala causa, conosce molto bene, che l' allegato da lui fin' ora è insussistente, onde cerca d' appigliarsi ad ogni filo: ma il filo si rompe con facilità.

Dice egli, che il cardine di quell' istrumento consiste nel convenirsi così la Concessione, *in perpetuum dedit . . libera ab omni onere . . . . transeant IN PLENO DOMINIO . . . cedens omne jus . . . nullum jus regiæ Curiæ reservans . . . semper & in per-*

perpetuum defendere, le quali espressioni non contengono almeno literalmente una deroga al patto di ricomprare.

Anzi aggiunge, che queste *espressioni non sono ne anche equivalenti* ad escludere il patto di ricomprare.

Corrobora i suoi detti così: *Antonio Capece* parla della espressione TRANSFERENTES OMNE JUS, NULLUM JUS RESERVANTES, *e che dice egli mai? Dice che sono queste espressioni* DI FORMOLARIO, *ma che non perciò devono prendersi in tutta la lor forza. Eccone le parole, in versiculo* transferentes *fol.* 134 *Et ista nota, quoniam videtur* QUASI DE FORMA PRIVILEGIORUM REGNI SICILIÆ, *ut ponatur* transferentes omnem actionem utilem, & directam &c. *Immo subjungitur*, nihil nobis reservantes, excepto &c., *ut secundum ista omnia Regni feuda sint non habentia propriam naturam*.

Antonio Capece per altro parla della espressione *transferentes omnem actionem utilem*, & *directam*, che per legge porta qualche cosa di meno: e parla ancora della espressione *nihil nobis reservantes*.

Ma dove è, che dice, che tali espressioni siano *di formolario*, *e non devono prendersi in tutta la lora forza?*

Anzi tanto è vero, che nol dice, che fonda *videtur quasi* DE FORMA *privilegiorum Regni Siciliæ*; e partorire l'effetto, che *secundum ista omnia Regni feuda sunt non habentia propriam naturam*.

Ora il dirsi *videtur de forma privilegiorum Regni Siciliæ*, è tanto lontano dal *formolario*, quanto il *Terziario* dal *Breviario*.

Il *formolario* ognun sa, che significa quel solito antico complesso di clausole, che le Cancellerie regali sogliono mettere ne' Privilegj, Diplomi, ed Assensi; le quali comechè si mettono *de stilo* della Cancellaria dagli Ufficiali, non facendo gli Ufficiali, che copiarle, si dice *formolario*.

Essere *de forma privilegii vel assensus*, è tutto diverso, ed è la forza, l' essenza, ed il principal disposto del Diploma, dell' Assenso, e del Privilegio: ed in fatti dice *Capece*, che tali espressioni operino tanto, che li feudi di quel Regno non abbiano *propriam naturam feudi*: come ancora ognun'un sa ciò essere tanto vantaggio di quella Popolazione.

Meriterebbe in vero seria correzione colui, che ha suggerito questo *pezzo d' antichità* all' Autore della *contr. alleg.*

Oltrechè il caso presente non si raggira sù di un Privilegio, sù di un Assenso, sù di un Diploma scappato dalle mani degli Ufficiali della Cancelleria, si tratta di un pubblico, solenne, giurato istrumento, fatto con tanta solleni-

 tà,

tà, con tanto preventivo esame, e trattato, e coll' intervento di tanti supremi Ministri.

Indi si porta l' Autore della *contr. alleg.* alla espressione *semper*, *& in perpetuum*, e si avvale della consulta. 32 di *Capecelatr.*, e ne cita le parole del n. 28.

Oh Dio! E che ha che fare la quistione, che maneggia il *Capecelatro*, se la semplice proibizione di alienare per le sole parole *semper & in perpetuum* induca fedecommesso, qualora la disposizione testamentaria fedecommesso non contenga, che ha che fare (ripeto) col contratto *inter vivos* translativo di dominio, che per dichiararsi di non essere tal dominio risolvibile, come lo sarebbe per il patto di retrovendere, se ci sono apposte nel contratto di cessione, rinuncia, e donazione le parole *semper*, *& in perpetuum* sì nella translazione della roba, come nell' evizione?

E così non è necessario prendersi la pena di rispondere alle parole trascritte nella pag. 55 dell' *alleg. contr. di Antunez Portugal*, le quali allo stesso conducono, sebbene il luogo addotto non sia citato a dovere, e che ne fa dubbitare il vedervisi mentovato *Cujacio*, col quale autorevole Scrittore, chi ha avute per le mani l' opere di *Antunez*, vede non avervi avuto costui mai conoscenza.

E della forza del convenuto di essersi trasferiti gli Ufficj nel detto contratto *in perpetuum*, *IN PLENO DOMINIO*, *ad habendum* l' Autore della *contr. alleg.* se ne passa per sopra. Di grazia unisca egli le cose, facci un complesso della scrittura, e de' fatti, e non vada a caso spiluzzicando.

PArla da se solo nelle pag. 57 58 59 60 61 62 63 64 e 65 l' Autore della *contr. alleg.*, facendo de' suoi particolari raziocinj alieni dal fatto, altretanto dalle leggi, e dalle sode massime de' Feudisti del Regno, con tirare delle illazioni, e conseguenze sù de' suoi *Ruderi*, e *Monumenti* di sopra addotti: onde non occorre di ripetere le risposte già di sopra portate; e dall' *alleg.* della Città, già preventivamente data alla luce, da per se lo scritto nelle dette pagine si scorge insussistente.

Soltanto di alcune cose, che guidato dal suo talento va gittando nelle dette *pagine*, bisogna farne parola a' saviissimi Giudici, perchè non cadano nel facile equivoco, che dal non essersi avvertite, s' intendano accettare.

La lite nel 1768. non fu mossa dalla Città.

In fatti nella pag. 61 dice, che *i Deputati con calore ed arte avevano* procurato mezzi per crescere la rendita della Portolania. Questa proposizione non si può passare, e se ne districherà il vero nella risposta al §. 3.

In-

Indi nella pag. 62 si dice , *che se poi nel 1620 il Sovrano dispose , che le Università tutte potessero acquistare le Portolanie , le quali non si trovassero concedute , fu ciò appunto , perchè si considerò , che non vi fosse arma più adatta a tormentare i Cittadini in mano de' Baroni , quanto si fatta giurisdizione .*

Sarebbe questo un bel pezzo d'istoria , se non venisse smentito dalla autorità degli Scrittori.

Si diedero le Portolanie alle Università del Regno per le angarie si facevano dagli Ufficiali , e Condutiori regj.

Nel 1620 si prese l'anzidetta risoluzione , ma non dal *Sovrano* , ma sibbene dalla Regia Camera . E ad istanza di quali Università ? Non già delle Università , la Portolania delle quali o era infeudata al Barone , o all' Università ma ad istanza di quelle Università , nelle quali Terre la Portolania era nelle mani della regia Corte .

E perchè ne procedeva la regia Corte ogni anno alli affitti di tali Portolanie per que' luoghi nelli quali erano nelle di lei mani , REGIA CAMERA *ad evitandam vexationem Populorum , quæ* ORIEBATUR EX LOCATIONE *jurium Portulaniæ per terram , consuluit imponi grana* 12. *pro quolibet foculario* , EXCEPTIS LOCIS IMMUNIBUS , VEL IN QUIBUS DICTA JURA ERANT CONCESSA BARONIBUS , VEL EISDEM UNIVERSITATIBUS : come si raccoglie dall' *alleg.* della Città per le autorità di *Galeota* , e di *Maradei* : pag. 73 e 74.

Sicchè non fu *respective* a' Baroni ; fu *respective* a' Conduttori della regia Corte , e queste maledette vessazioni , che da costoro nascevano anche in questa Città di Napoli , o dagli Ufficiali regj , allora che si esercitava la Portolania , e 'l Giustizierato della Grassa in Demanio , furon cause, che la Città nel fare nel 1635 il donativo di un milione , avesse domandata la concessione di tali Ufficj , e così ne risultò, che la Città donò il milione *in considerazione* di tale grazia , ed il Vicerè all' incontro le concedette li Ufficj *attento dicto servitio &c. & pro adimplendo conditiones in conclusione adiectas* : *Cap. IV. dell' alleg.* della Città *pag.* 81 82 *e* 83.

Nella pag. 64 ha il coraggio l' Autore della *contrar. alleg.* di asserire , *che la guerra , la quale bolliva in Italia nel 1629 , era da gran pezzo supita nel 1634.*

La guerra del 1629 non bollì maggior mente , che nel 163. .

Gli risponda per parte della Città il *Muratori* ne' suoi *annali d' Italia* al tom. 15. dell'edizione di Napoli del 1758. pag. 257. 258. , e 259.

Gli risponda l' Autore della *storia Civile* al tom. 4. dell' edizione di Palmyra del 1763. pag. 354 : ecco dopo l' epoca del 1633. come la discorre tale Scrittore dell' accaduto per tutto l' anno 1634.

Giun-

Giunse intanto in Milano il Cardinal Infante con titolo di Generalissimo di tutte le armi della Corona, essendosegli dato per Consigliere D. Girolamo Caraffa Principe di Montenegro, al quale, morto in Milano, fu sostituito dal Re Fra Lelio Brancaccio, che immantenente si condusse a Milano, alla quale volta il Vicerè spedì subito D. Gaspare d' Azevedo Capitan delle sue Guardie a passar con l' Infante i dovuti uffici, e nel mese di Maggio. DEL SEGUENTE ANNO *1634. gli mandò soccorsi tali, che non furono veduti più potenti uscire dal Regno; poichè vi spedì sei mila fanti, de' quali n' erano mille Spagnuoli del Reggimento di Napoli, sotto il comando di D. Pietro Giron: gli altri erano Napoletani, comandati da' Maestri di Campo Principe di S. Severo, e D. Pietro di Cardenes.*

Il Marchese di Tarazena Conte d' Ajala guidava mille cavalli ed era Capo di tutto questo potentissimo soccorso, che fece risolvere il Cardinale di passare in Germania, dove avendo unito le forze della Corona con quelle del Re d' Ungheria, e del Duca Carlo di Lorena, diede sotto Norlinghen quella famosa battaglia, nella quale dissipò l' esercito Suedese con morte di otto mila persone, e prigionia di quattro mila, oltre l' acquisto di 80. pezzi di artiglieria, e di ducento insegne.

Vittoria della quale ogni anno agli otto di Settembre si celebra anniversario, come quella, che preservò il resto dell' Alemagna dall' eresie, e dalle invasioni de' Suedesi, e cagionò poco da poi all' armi Cattoliche l' acquisto di Ratisbona.

Ma non finirono quì i soccorsi: altri maggiori se ne cercavano dal Regno per la custodia dello Stato di Milano, minacciato dall' arme del Re di Francia.

Bisognò prima, che il Vicerè provvedesse di diece grossi Vascelli il Marchese di S. Croce Luogotenente Generale del mare, con 2200. Napolitani, e molte provvissioni, spediti sotto il comando dell' Ammiraglio D. Francesco Imperiale, e di diciotto Galee con due mila Spagnuoli, e mille e trecento Napoletani comandati da' Maestri di Campo Gaspare d' Azevedo e D. Carlo della Gatta; E NEL SEGUENTE ANNO *1635. &c.*

SI Scrive nella pag. *65.* dell' alleg. contrar., *non è un accettazione manifesta della legge del Re lo strumento di Dicembre 1635, dove si enunziò la ratifica venuta di Spagna,* (intende della lettera de' 2 Marzo *1635*) *e si disse inserirsi nello strumento? Che ne vuol di più l' Avversario?*

Di nuovo si enucleano le parole *mediantibus literis contenute* nell' istrumento de' 12 Dicembre *1635*

Bravo: *che ne vuol di più?* Ne vuol tanto, che ognun crede, che questo istrumento facci il maggior nerbo per la difesa della Città; tanto vero che dimostra, che altre ve-

vere Carte regali, confermative all' intutto dell' istrumento de' 20 Marzo 1635, sopravennero da Spagna; e così si venne alla esecuzione del rimanente del donativo dopo più mesi, col darsi *in solutum* l' altra imposizione del carlino a staro sù l' olio: *alleg.* della Città *pag.* 21 22 e 23.

Si soggiunge niente di meno dall' Autore della contrar. alleg., *che se alla Città non fosse piaciuta la Carta reale* (intende la lettera de' 2 Marzo 1635,) *non si sarebbe reclamato?*

Se si vuole stare all' espressato nell' istrumento de' 12 Dicembre 1635 delle altre nuove Lettere regali sopravvenute, confermative dell' istrumento de' 20 Marzo 1635, che non è già quel *tengo por bien de confermar* della lettera in data de' 2 Marzo 1635, vale a dire prima, che l' istrumento de' 20 Marzo si fosse rogato; certamente che la Città alla lettera di Filippo IV, scritta sù di un rapporto del Vicerè, ottenne dalla Regal Clemenza il dovuto riparo.

In altro caso la Città come poteva riclamare, e chi la metteva in questa necessità, ed in questo lume: quando il Fisco non ha fatto pruova d' avercela il Vicerè comunicata, il qual Vicerè come non disse il vero al Sovrano: così ben potè nascondere il vero alla Città, quando l' anzidetta lettera non fu legalmente prodotta nel Regno, non fu esecutoriata, non fu registrata nel pubblico regale Archivio della regal Cancellaria: quando l' assenso, e beneplacito si era desiderato *a maggior cautela*: quando dell' assenso, beneplacito, e ratifica se n' era semplicemente caricato il Vicerè, il quale *promisit curare*: e non già si era apposto per condizione intrinseca per la validità del contratto, sicchè si fosse detto *salvo assensu impetrando, vel salva ratificatione impetranda?*

La Città non poteva, nè doveva reclamare per la lettera di Filippo IV de' 2 Marzo 1635

Così che il reclamare la Città sarebbe stato a lei dannoso, nocivo, e pregiudiziale: sarebbe stato un passo lesivo di una povera Università, e sopratutto inutile, come riuscì a Tommaso Carafa la sua Ambasceria, ordinata per illuminare il Re, che delli milioni sborsati da questo Pubblico n' era andata *buona parte a colare, non già nella Casa del Re, ma nell' altrui borse . . . . . onde fu risoluto spedire al Re D. Tommaso Caraffa Vescovo della Volturara, perchè avesse di tante miserie, ed afflizioni compassione, e vi desse conforto; ma queste missioni, per li bisogni urgenti, che tuttavia crescevano, riuscivano tutte vane, ed inutili*, allo scrivere dell' Autore della *Storia Civile dict. tom.* 4 *pag.* 356.

Ca-

CAloroso l' Autore della *contr. alleg.* si porta nelle pag. 67 68 69 70 e 71 a scontorcere la Grazia dell' Imperatore Carlo VI. del 1714, ch' egli chiama del 1720.

Si rigettano le dicerie contrarie intorno la Grazia del 1714

Dice, che quando *si accorda conferma, con qualunque clausola ciò si faccia, sempre la conferma è relativa al confermato, nè alcuna cosa di nuovo alla qualità della prima concessione si aggiunge*: e si avvale del *respons. fisc.* 12 di *Galeot. n.* 331, ove l' Autore scrive, *adest verbum* confirmamus, *quo casu semper attenditur primæva natura, cum jus novum non tribuat .... & sic stante verbo* confirmamus *nihil operantur verba sequentia*, damus, donamus, de novo concedimus.

La massima non è comune: Marcello Mauro *alleg.* 40 *n.* 2 scrive l' opposto: *quo fiet, ut hoc secundum privilegium licet confirmet, quia tamen DE NOVO addit, novum censebitur privilegium, per text. in l. Tribunus §. fin. D. de militar. testam. tenet Alexander, qui de privilegio loquitur cons.* 151 *in princip.*; *& est quidem sic tenendum, nam fuisset vanum eumdem Regem, qui concesserat, velle tantum confirmare concessa per ipsum*, CUM CONFIRMATIO ALIQUA, NEDUM IN PERSONA EJUSDEM CONCEDENTIS NECESSARIA NON ERAT, VERUM NEC IN SUCCESSORE REGIS.

Ma dopo l' *Isernia*, e 'l *Camerario* distingue bene l' assunto il Consiglier Giorgio citato nell' *alleg.* della Città pag. 109, quando il Vassallo supplica il Principe *tantum pro confirmatione*, allora la parola *confirmamus* apposta nel Diploma assorbisce l' altra *& de novo concedimus*, e fa, che questa seconda niente opera di più.

Se però il Vassallo ha supplicato il Principe *de confirmatione & de nova concessione*; allora operano ed il *confirmamus*, *& de novo concedimus* distintamente, e s' intende, che il Principe abbia conceduta *& confirmationem*, *& novam concessionem*.

Ora si da per valida la Concessione, ora s' impugna, si da da se per vinto l' Autore della *contrar. allegaz.*

RIpiglia l' Autore della *contr. alleg.*, *ora non è, che si dubiti della validità della concessione de' due uffici .. onde sia necessario ricorrere a nuovo titolo, anzi per effetto della stessa concessione, pretende il Fisco la facoltà di ricomprare*.

Anzi replica la Città è troppo necessario, e giusto il ricorrere alla Grazia: mentre volendosi contro il giusto impugnare la Concessione fatta alla Città a titolo oneroso delli due Ufficj *in perpetuum, franca, & libera ab omni onere, vinculo, & conditione aliqua*, *IN PLENO DOMINIO*, *ad habendum, cedens omne jus, nullum jus regiæ Curiæ reservans, cessionem, & renunciationem semper habere ratam, semper,*

&

& in perpetuum de evictione teneri, & absque pacto redimendi, con attaccarsi la facoltà del Vicerè, con sognarsi incapacità del Concessionario come *mano morta*, con dirsi ratifica de' due Marzo del 1635 col patto di ricomprare, con sostenersi la necessità di apporvisi tal patto con quelli Ruderi, e Pezzi di Antichità citati nell' *alleg. contr.*, adducendosi una nuova Concessione del Sovrano nel 1714 alla Università di Napoli, e senza tal patto di ricompra, cessa ogni contesa, cessa ogni affanno, che con tanto stento si ha dato l' Autore della *contr. alleg.*, ed è molto la differenza tra l' acquisto del dominio di una cosa non risolvibile, e risolvibile.

Dispunzione delle parole *quatenus*, e *quomodo*.

Si fa carico nel suo interno di tutto ciò l' Autore della *contr. alleg.* e nella pag. 71 di proprio talento, e colla sua sola autorità avverte, *che la parola quatenus, non è diversa sovente dalla parola quomodo, tal che se l' Imperatore confermò quatenus in possessione extiterunt, vuol dire, che confermò alla Città li due uffizi nello stesso modo, che posseduto aveva, e stava possedendo, che se possedeva col patto di ricompra, collo stesso patto dovea continuare a possedere*. Ma poteva benignarsi di soggiungere filando lo stesso argomento, e se aveva posseduto, e stava possedendo senza patto di ricomprare, (come in fatti era, ed è: *alleg.* della Città pag. 110) così colla stessa libertà, e pieno dominio, non già risolvibile, doveva continuare a possedere.

Chi però ha rivelato all' Autore della *contr. alleg.*, che la parola *quatenus* sia lo stesso, che la parola *quomodo?*

Nel parlarsi la causa in Ruota per la Città, la parola *quatenus* i due rispettabilissimi Signori Avvocati Fiscali vollero, che significasse lo stesso *eo modo, & forma, pro ut*, al che si è risposto nell' *alleg.* della Città *pag.* 110.

Ora l' Autore dell' *alleg. contr.* avverte, che il *quatenus* vale lo stesso, che *quomodo*: almeno i degnissimi Fiscali si servirono di parole solite ne' Diplomi della Cancellaria del Principe, sebbene non confacenti al proposito: ma questo *quomodo* della *contr. alleg.* non vi è verso da spiegarsi, nè di applicarsi al fatto.

Si rigetttano le imprese contrarie, che se mai succedesse la ricompra, la Regia Corte solo dovrebbe pagare alla Città quel tanto, per cui stavano gl' Ufficj impegnati.

Ed eccoci al §. 2 della *contr. alleg.*

Propone l' Autore della stessa, di voler rispondere a ciò, che si dimostra per parte della Città: *che se il Re vuol ricomprare, deve restituire quel milione, che la Città sborzò in beneficio* (ma la Città dice *servizio*) *di Filippo IV con ogni aumento, che ne pervenne*.

A far ciò pianta, che *per provarsi il contratto correspettivo, sarebbe stato d' uopo, che la concessione degli ufizj, e la do-*

nazione del milione fossero state fatte collo stesso strumento, per mezzo dello stesso Notajo, ed avanti gli stessi testimoni; le quali cose formano le caratteristiche di un contratto correspettivo: e sacrifica sù di ciò il povero *Menoch. de præsumpt. lib. 6 præsumpt.* 12.

Seguita a dire, che *tutto diverso è il caso nostro. Una distanza di quasi tre mesi intercede fra un contratto, e l' altro, son fatti da diverso Notajo, ed avanti diverse persone.*

Si parla circa la correspettività de' contratti, e se la Città *alias non fuisset donatura.*

Nuova scoverta in vero: i DD. finora ci hanno insegnato, che gli atti correspettivi non si misurano dall' unità dell' atto, nè dalla vicinanza de' tempi, (e quando l' *Autore* della *contr. alleg.* stabiliva l' unità dell' atto, non occorreva dicesse *per mezzo dello stesso Notajo, ed avanti gli stessi testimonj*) ma dalla correlazione degl' atti, che *unus sine alio factus non fuisset*; o che le correlative, e correspettive convenzioni si contengano in un istrumento istesso, o che si contengano in istrumenti diversi.

Anzi propriamente nelli diversi e distinti atti, e contratti, ancorchè fatti per diversi Notai, ed avanti diversi testimonj, li DD. l' adattano.

Leggasi la *pag.* 101 e 102 dell' *alleg.* della Città.

Nè se ne apparta il povero *Menoch.*, citato anco dalla Città.

Anzi dalla pluralità degl' atti, diversità de' contratti, e differenza de' tempi nasce appunto la penetrazione della correspettività, e non già dallo essere i patti *in unico contractu*, mentre allora la cosa è facile.

E nasce ancora, di doversi stare a penetrare della correspettività, quando ne' contratti non si fossero i contraenti spiegati in maniera, che le loro istesse volontà ne dassero una certezza; mancando questa, allora si ricorre alla vicinanza, o distanza dell' atto, ch' è una delle più fievoli congetture.

Fondata la sua nuova scuola l' Autore dell' *alleg. contr.*, salta a dire, che per conoscere se la regia Corte, ricomprando gli Ufficj fosse tenuta a restituire il milione, si ha da indagare, *se la Città avrebbe fatto il donativo, anche senza la concessione de' due ufizi, alias non datura, ovvero se dimandò gli stessi due ufizi, alias quoque donatura.*

Si poteva spiegare in due parole co' termini de' legali, *nam aliter non contraxisset, nec promisisset*, *SI AB ALIO QUOQUE NON FUERIT PROMISSUM.*

E risolvendosi spiritosamente scrive, *questa quistione di fatto però, è troppo facile il risolverla, giacchè niuno sarà cotanto ardito di asserire, che, la Città avrebbe ricusato, o potuto ricusare di fare il donativo, se i due ufizi non se le fossero conceduti,*

Que-

Queſto è voler uſcire dal propoſito, e dal fatto.

La cauſa è ne' termini di giuſtizia, ed il Re per ſua clemenza così vuole, che ſi eſamini.

La Città pone avanti gli occhi de' ſuoi piiſſimi Giudici i fatti, ed eſſi ne conoſceranno il vero.

I. Le troppo note grazie traſcritte nelle *pag.* 54 55, 75 *in fine*, 121, & *a t.* dell' *alleg.* della Città, che fecero ſentenziare al Collaterale preſſo il *Regg.* Salernitano, *in donando* POTUERUNT *apponere* LEGEM, *quam* VOLUERUNT . . . . . *iſtud Regnum dum donavit*, NOLUIT SIMPLICITER DONARE.

II. Quanto accadde dal meſe di Settembre 1634 per tutto li 9 Dicembre 1634: e da queſto giorno fino alli 31 Dicembre 1634, che uſcì fuori il diſpaccio, in cui ſi ſpiegò: HA VENIDO EN LO QUE SE LE HA PEDIDO, *y ordena ſe le entreguen a eſta fideliſſima Ciudad los dichos Oficios, y Gavela, libres de quelquier peſo; y ſin pacto de retrovendendo, conforme las iſtruçiones*, Y CON LAS CONDICIONES, (ſi noti) QUE SE HAN AJUSTADO.

III. La concluſione de' Deputati delle Piazze: *e queſto ſervizio fatto alla M. S. per la ſomma di un milione* . . . . L' HANNO CONCLUSO, AVENDO AVUTO MIRA, E CONSIDERAZIONE ALLA GRAZIA, *ſi è degnata concedere* IN NOME DI S. M. A QUESTA FEDELISSIMA CITTA' DELL' OFFICIO.

IV. Che nel darſi *in ſolutum* le due impoſizioni prima sù de' commeſtibili, indi ſull' olio, eſpreſſamente ſi diſſe di farſi tal dazione *in ſolutum* alla regia Corte, *ſtante ceſſione dictorum Officiorum a dicta Catholica Majeſtate, mediante Excellentia ſua, facta in beneficium fideliſſimæ Civitatis*.

V. Il gran tempo che paſsò tra la dazione *in ſolutum* della impoſizione sù de' commeſtibili, e la dazione *in ſolutum* della impoſizione ſull' olio: *pag.* 22. & 23 dell' *alleg.* della Città.

VI. Che il Vicerè iſteſſo per parte della regia Corte nell' iſtrumenti de' 5 Gennaro e de' 20 Marzo 1635., chiaramente ſi ſpiegò di concedere gli Ufficj per il milione donato dalla Città, *attendens ſervitium prædictum, attento dicto ſervitio millia millium*: altrimenti non faceva al certo ſimile Conceſſione.

A queſti lumi riſolvano i Giudici, ſe la Città *alias eſſet donatura*, nel mentre la Città iſteſſa ſi mette in un profondo ſilenzio, e così dopo le coſe allegate, e rimiſſione a Sapientiſſimi Giudici riſponde a' detti dell' *alleg. contr.*

Le Piazze, i Deputati vollero il perpetuo imperdibile acquisto delli Ufficj alla Città.

PEr ciò, che si scrive nella *pag. 75.* dell' *alleg. contr.*, sappiasi per vero fatto, che in tutte le conclusioni delle quattro Piazze, che s' inseriscono nell' istromento de' 20. Marzo 1635; s' incaricò a' Deputati eliggendi, di supplicare *di tutte quelle grazie saranno necessarie*, così Portanova *fol.* 80. *vol.* 1.: *che gl' infrascritti Deputati supplichino a S. M. di quelle grazie, che li pareranno PIU' NECESSARIE per servizio di questa Città, e del Pubblico*, così Porto *fol.* 84. *a t.* & 85. *vol.* 1: così Piazza del Popolo, *discorrano, trattino, risolvano, e conchiudano intorno a questo particolare quel, che meglio giudicheranno doversi discorrere, TRATTARE, risolvere, e conchiudere*, *fol.* 83. *vol.*1.

La Piazza di Montagna stimò meglio di specificare la richiesta della grazia delli Ufficj, e di domandarsi ancora altre grazie: si è la conclusione trascritta nell' *alleg. contr. pag.* 76.

E con ciò si esclude il detto nella *pag.* 77. dell' *alleg. contr.*, e si tocca con mani, che i Deputati delle Piazze ebbero per effetto del loro carico a fare di necessità la conclusione *in illo modo*.

E fu questa conclusione tale quale accolta dal Vicerè, e dal *Collaterale* nel darvi l' assenso.

Ma stiasi a' termini del Dispaccio -- *y con las CONDICIONES, que se han ajustado*.

E la convenzione dell' istrumento de' 5 Gennaro 1635, che altro risuona?

E l' istrumenti de' 20. Marzo, e de' 12. Dicembre 1635, che altro additano?

Le grazie de' Sovrani *ob merita & servitia* sono soggette ad evizione, ed è obbligato il Principe *ex justitia* mantenerle.

NEll' istessa *pag.* 77 dell' *alleg. contr.* poi si legge, *tutto il fin qui detto, più chiaramente si fa manifesto dalla costante disciplina del Regno, colla quale non mai le grazie de' Sovrani etiam ob merita, & servitia furono considerate come corrispettive, ed antidorali*, e si fonda sopra alcune parole di *Antunez*: trascritte nelle *pag.* 78. & 79 dell' *alleg. contr.*

E se ne ricavano due articoli *an ob servitia, & merita cogatur Princeps ad remunerandum*: *an Princeps teneatur de evictione de donatione facta ob merita, & servitia.*

Or si vegga quanto fuori strada si vuole sbalzare la causa.

E pure in ciò si abbaglia l' Autore della *contr. alleg.*, poichè basta leggere la *decis.* 6. del Supre. Consigl. d' Italia del Regg. Tappia, ove solennemente fu deciso *teneri Principem ad remunerationem servitiorum praestitorum*, ed esserne di tal donazione tenuto al mantenimento, non potendola rivocare, e di più alla evizione ancora, con abbattersi in tal decisione con sodi principj tutt' i legoleici raziocinj riferiti nell' *alleg.*

con-

contr., come proprj dell' *Antunez*: E se non fosse imminente la decisione della causa, si dovrebbe tale decisione quì intieramente trascrivere, per farsi conoscere quanto si vada lontano da principj del dritto, ma particolarmente si possono leggere li *num.* 27. e 34.

Accompagna il Regg. *Tapp.* il *Cutellio tom.* 1. *de donat. disc.*2. partic. 13. *n.* 19. *& signanter n.* 21.

Ideo firmatum fuit in dicta decisione (parla della *decis.* 6. *di Tappia*) *per supremum Italiæ Consilium, quod JURE OPTIMO fuisset per hæredes ipsius magni Capitanei PETITA EVICTIO bonorum, EI DONATORUM IN REMUNERATIONEM SERVITIORUM.*

E sono notabili le parole dell' *Antunez* nel *luog. cit.* nell' *alleg. contr.*, e propriamente al *n.*60 *cum seqq.* egli considera per appunto = *recte dicendum est Principem tueri debere donationem, quam fecit in remunerationem servitiorum.*

Indi viene particolarmente a considerare, quando l' evizione (com' è il caso presente) nasce per fatto del Principe donante nella donazione fatta *in remunerationem servitiorum*: e scrive, *dicendum censeo tunc donatarium adversus Fiscum agere posse, quando facto ipsius Principis evictio contingeret, puta quia mihi dedit Commendam, vel aliam rem, quam alius justo titulo possidebat, vel quæ extincta fuit, vel exitingui jussa, & in Coronam regiam incorporari. Tunc enim tenebitur Princeps, ubi primum potuerit donatarium providere de alia re simili, vel Commenda: quæ evicta fuit.*

CEde nella pag. 80. l' Autore della *contr. alleg.* alla corrispettività del contratto: Ma dice, che in tal caso crede, *che il Fisco non debba, per isciogliere il contratto, restituire altro, che quel che la Città sborsò a' Proprietarj.*

Si conferma il detto nella prima *allegaz.* della Città di dovere il Fisco sborsare un milione, e 261 m. duc., ricomprandosi [*quod absit*] gli Uffizj.

Nulla major probatio, quam proprii oris confessio: dopo aver la Città donato un milione, dopo aver lucrato la regia Corte un milione ducento sessantuno mila ducento cinquanta ducati, dopo avere la regia Corte promesso di liberare gli Ufficj, e la Gabella da qualunque debito, e peso con i proprj danari, pure a ciò non si adempì, e la Città col suo proprio danaro ebbe a pagare i Proprietarj.

Ma per parlare sul proposito, che non dubitandosi il contratto già come corrispettivo, cosa mai debba restituirsi, s'inganna all' ingrosso l' Autore della *contr. alleg.*, e dalla Città si è bastantemente dimostrato nel cap. 8 della di lei *alleg.* dalla pag. 100 alla 106, specificandosi le varie azioni, che competono alla Città.

Nè nella lettera regale (tal quale ella si sia) nella sola ricompra

additata in caso d' inconveniente, affatto si specifica, che il *dinero* da *restituir* dovesse essere quello, per cui li Ufficj si ritrovavano impegnati, come si è dimostrato dalla Città pag. 105. e 106. della di lei *alleg.*

Si conferma colle stesse armi del Fisco, di non esservi mai stati inconvenienti nell' esercizio della Portolania.

Siamo giunti, grazie al Cielo, al §. III. della *contr. alleg.*, e propriamente alle pag. 82. ed 83: s' impegna l' Autore a dimostrare di non essere ristretto il patto della ricompra al solo caso di qualche *inconveniente*.

Ma perchè nell' *alleg.* della Città si è portato l' intiero tenore della lettera di Filippo IV. pag. 12. 13. 14. e 15., e si è formato l' intiero cap. VII. sù di ciò pag' *94. 95. 96. 97.*, *98.*, e *99.*', chi avrà avuto la benignità di leggere la detta *alleg.*, resterà ben persuaso, di non essere di alcun momento ciò, che si scrive nelle pag. 83., ed 84. dell' *alleg. contr.*

Indi passa l' Autore della stessa *alleg.* nel fine della detta pag. 84. fino all' ultimo a deliziarsi di fare un paragone tra l' inconvenienti, che vi erano prima del 1635. circa della Portolania, con altri inconvenienti, ch' egli imagina, ed esalta essere stati al presente, per tirarne la conseguenza della ricompra.

Per l' inconvenienti prima del 1635.: li riduce a due nella pag. 87.

Il primo, che gli *Abitanti fuori. Grotta, ed i Cittadini de' Casali fossero stati forzati alli servigi della Portolania, ed in particolare al trasporto delle legna per servigio della Casa del Vicerè.*

Il secondo, che *il Portolano per dispensar molte licenze, onde accrescere la rendita dell' uffizio, non si curava, che le strade della Città s' ingombrassero a segno, che non vi si poteva passare, contro all' intento dell' uffizio stesso, inventato per tenere spaziose, e nette le strade, e le pubbliche Piazze.*

Ah volesse il Cielo, che a queste bagattelle (per dir così) si fossero ridotte prima del 1635 le angarie de' Portolani, e degli Affittatori della Portolania in demanio, che la Città nelle *angustie*, in cui in quel tempo si trovava spremuta (1), non avrebbe sborsato un milione, che portava per se stesso il dippiù, che ci lucrò la regia Corte.

Quali fossero le angarie, che la Cittadinanza soffriva, ne faccia pur testimonianza la stessa lettera del Re Filippo IV (che l' Autore dell' *alleg. contr.* vuole per voce di quel Sovrano)

Ec-

(1) Parole dell' Autore della Storia Civile.

Eccolo; POR REDIMIR LAS VEXACIONES, QUE REZIVE EL PUEBLO CON LA JURISDICCION DE ESTOS OFICIOS.... Y QUE CESSARAN LOS AGRAVIOS, Y EXTORSIONES, QUE, TENIENDOLOS PARTICULARES, REZIBE LA GENTE POBRE, Y MISERABLE: Si considerino dall' Autore dell' *alleg. contrar.* queste parole, e conosca a quante miserie, ed angustie avevano questi due Ufficj ridotto questo Pubblico prima del 1635.

SI passi ora nella *contr. alleg.* ad osservare l' inconvenienti, ch' egli imagina di presente, e che dice, che vincono gli antichi.

Per questi inconvenienti scrive l' Autore nella fine della pag. 85, che *lungo sarebbe il ridire quanto apparisce dalli processi così civili, come criminali, fabbricati nel Tribunale della Camera*; e perciò si dichiara contento *di narrare quel, che da' Decreti del Tribunale, e da' Dispacci reali risulta*.

Nel leggersi per questa Dominante simili espressioni della *contr. alleg.*, si riempì ogni Cittadino di stupore, giacchè essendo troppo noti simili processi, decreti della regia Camera, e dispacci regali, era nella cognizione ciascuno, siccome è, non incontrarsi migliori documenti per l' accerto, di non esservi accaduto circa della Portolania alcuno inconveniente dal 1635, tempo in cui, capitò in mano della Città, fino al presente, anzi essersi esercitata con tutta l' umanità, moderazione, disinteresse, e vigilanza: e si conferma dalle prove della Città a pag. 43 ad pag. 47 della di lei *alleg.*

Quindi si richiese il processo del 1768 dall' Autore dell' *alleg. contr.* additato.

Ma non fu possibile mai d' averlo, additandosi delle mille scuse, ed in fine, che lo teneva nelle sue mani il Procurator Fiscale.

Non potendosene più, se n' ebbe ricorso a Colui, che inalzato da' suoi meriti, e dalle tante sue virtù degnamente presiede nel Tribunale della Regia Camera, il quale coll' inalterabile sua giustizia diede gli ordini opportuni, e così fu il processo alla Città consegnato.

Ma che: se ne strappò la più importante scrittura da dentro, come ocularmente si vede, che si fu la relazione del Razionale D. Saverio dell' Acqua, non ostante che il titolo del processo portasse così.

Relazione del Razionale dell' Acqua strappata dal processo prima di consegnarsi alla Città.

Primo volume = *Continente tre parti* = *La prima circa la Relazione fatta dal quond. Razionale D. Antonio Tomaselli per l' esazione de' diritti di Piazza, e Moccia* = *La seconda circa la*

la defissione della tariffa, ed altri ricorsi dati alla M. del Re per l' istesso assunto = E la terza contiene la Relazione del magn. Razionale D. Saverio dell' Acqua per la riforma della suddetta Tariffa = Prisco Letizia Attuario.

POsto già, che il detto processo è uscito alla luce, si vadi, all' incontro all' Autore della *contr. alleg.*, il quale scrive, che *si trovarono cresciute oltre misura le gravezze de' Cittadini, ed a tal segno, che molti corpi di arti, e mestieri, portarono le loro doglianze a piedi del Trono, e nel Tribunale della Camera contro le violenti esazioni, che sotto due diversi nomi di Piazza, e di Moccia eransi introdotte, onde dimandarono, che la Città ne esibisse il titolo, e la Tariffa.*

Ma il processo, ch' è nelle mani del Procuratore della Città, e la relazione del Razionale dell' Acqua, che quantunque svelta dal Processo, non è ignota, mettono in chiaro quanto le dette assertive siano lontane dalla verità del fatto.

Sia per base, e notizia certa di ognuno, che prima de' detti ricorsi, e dell' intentato litigio circa l' esazione della Portolania non vi era novità, ma si osservava l' antico solito, approvato dal Re con suoi dispacci: La novità nacque per giustizia dalla nuova tariffa, che gl' ingannati pochi individui di alcune arti cercarono di farsi.

La pretensione per la nuova tariffa non fu fatta dalla Città, ma da alcuni Artieri, e Venditori fomentati.

Fatta questa premessa: Si sappia per fatto, che nel 1768 furono con inganno sollevati alcuni pochi individui di alcune arti, a ricorrere contro l' esazioni del dritto di *Piazza*, o *Moccia*, e perchè non si penetrasse donde veniva questa mossa, se li fece domandare l' esibizione del Titolo, e della Tariffa.

Oh la bella esibizione del Titolo! Quando dal 1760 era nota la pendenza tra il regio Fisco, e la Città.

Volevano intanto non essere molestati.

Decreto della Camera con cui fu mantenuta la Città nel suo possesso.

Questo loro desiderio però non ebbe l' effetto suo, mentre a 1 Marzo 1770 ne fu ordinata relazione al Razionale Tomaselli *ad finem providendi, & conficiendi tariffam: e tratanto* (parole del Razionale dell' Acqua) *la Corte del Portolano si fosse mantenuta nel possesso dell' esazione delli deritti enunciati fin' ora esatti, & servata forma soliti, fino a che da detta regia Camera altrimenti sarebbe stato risoluto.*

Avverso questo decreto si fecero produrre da' ricorrenti più capi di nullità: che a 8 Giugno 1770 furono rigettate, ed incaricato alla Città di procurare l' ordinata relazione fra sei mesi, *fol.* 307 atti di Pagano.

A 19 Dicembre 1770 diede fuori il Razionale Tomaselli la sua relazione.

Descrisse il Razionale Tomaselli tutto l' esame fatto, estratto da'

da' libri del Portolano, sistenti nel grande Archivio di Camera, ed in tempo, che l' Ufficio si possedeva dalla Famiglia Moccia, e si possedeva dalla Regia Corte.

Descrisse la tariffa fatta nel 1724 dalla Deputazione di questa fedelissima Città, con esame, approvazione, ed assenso del Collateral Consiglio.

Dice il Razionale, che consisteva il dubbio tra le Parti intorno alle prestazioni mensuali, o giornaliere, distinte col nome di *Piazza*, *o Moccia*.

Ecco le parole del Razionale dell' Acqua, che riferisce ciò, che dice Tomaselli: *Dopo ciò conchiuse, che rimetteva al savio discernimento del Tribunale la più matura disciferazione delli vicendevoli motivi addotti intorno alle prestazioni mensuali, e giornaliere distinte col nome di Piazza, o Moccia, e qualora non stimava abolirsi tali prestazioni, anche per l' interesse del regio Fisco, che si sarebbe estenuata di molto la rendita di detto Ufficio, liquidata in altra occasione dal Signor Presidente D. Gio: Bruno, allora Razionale del Regio Cedolario con sua relazione, segnata a' 9. Aprile 1762 presso gli atti di Vincenzo Radice.*

Diversa l' esazione detta solo *Moccia*, che non veniva nella lite, da quella detta *Piazza*, o *Moccia* contesa.

Ad oggetto, che si distingua la contesa.

Da un fonte dipende l' esazione, o che si distingua col nome di *Moccia* assolutamente, o col nome di *Piazza*, *o Moccia*.

La diversità poi è la seguente. *Moccia* solo vuol dire le cacciate fisse, pennate, banconi, tavole fisse, e stabili *Piazza o Moccia* vuol dire quelle tavole, quelli scanni, quelle banche, quelle sporte, quelle sedie, che si mettono da' venditori, o dagli artieri, occupando la Piazza, amovibili; e per queste si paga o a mese, o a giorno.

FOrmata questa relazione a 27 Agosto 1771, si diede fuori *per Regiam Cameram auditis partibus* il seguente decreto:

Decreto della Regia Camera de' 27 Agosto 1771, con cui in tutto guadagnò la Città.

Deberi JUS PLATEÆ, SIVE MOCCIA in beneficium Officii Portulani hujus fidelissimæ Civitatis.

Respectu lini Officium prædictum se abstineat a concedendis licentiis pro deviandis aquis pluviis pro irrigandis territoriis, & pro immittendis linis prædictis in cursum prædictarum aquarum; pariterque se abstineat a receptione vasis cretæ.

Et nihilominus servetur Pandecta, sive Tariffa confecta anno 1724 quoad dirictus spectantes ad Officium prædictum, & quatenus opus denuo imprimatur.

Similiterque servetur planum confectum tempore Augustissimi Regis Catholici, pro quo effectu accedat Dominus causæ Commessarius cum interventu Domini Fisci Patroni ad re-

co-

cognoscendas Plateas in plano prædicto descriptas.

Et demum relatio prædicti magnifici Rationalis D. Antonii Tomaselli exequatur , ac propterea conficiatur , quoad reliqua contenta in relatione prædicta Tariffa servata forma ejusdem.

Verum quoad prætensam exactionem ab Officio Prædicto , tam dirictus maritimi , quam dirictus ab arte serici , melius instructo processu , partibusque plenius auditis providebitur , hoc suum &c. , fol. 30 *& a t. vol.* 1 della Tariffa.

LOntano è adunque dal vero quello, che dice l'Autore della *contr. alleg.* nella *pag.* 87, *che la Camera in vista del la relazione del Razionale avendo date varie provvidenze , per limitare le vessazioni de' Portolani , principalmente andò a dichiarare uno dover essere il peso da pagarsi , e 'l gius di Moccia , e di Piazza essere lo stesso*.

Che le tre limitazioni fatte nel Decreto niente riguardarono li contrarj litiganti, nè l'abitato, e strade di questa Dominante.

Essere lo stesso il jus di *Moccia*, e 'l jus di *Piazza* , come derivanti dall' istesso Ufficio , che *Moccia* possedeva , va bene: ma diversa l' indole della esazione, perchè l' esazione detta *Piazza* , *o Moccia* riguarda le cacciate e posti amovibili , come si è detto sopra ; e perciò il Tribunale disse , *deberi jus Plateæ* , *sive Moccia*.

All' incontro se il Tribunale avesse voluto ammettere l' esazione per li posti , e cacciate fisse , ed inamovibile avrebbe detto *deberi jus vulgariter dictum Moccia tantum*.

Anzi la solita avvedutezza del Tribunale avrebbe con distinzione spiegato per le cacciate , e posti fissi.

E poi quali altri limitazioni contro le vessazioni de' Portolani rispetto alli Artieri , e ricorrenti Venditori si veggono della regia Camera aggiunte?

Se si riguarda il divieto di concedere licenze per la deviazione delle acque; questo in primo non riguardava gli Artieri , e Venditori nell' abitato di Napoli , ma l' irrigamento de' Territorj ne' Casali , tanto che si vede la celebre lite presso il *Regg.* de *Marin.* tra il Barone di Melito , e 'l Portulano di Napoli.

Se si riguarda il divieto delle licenze *pro immittendis linis prædictis in cursum prædictarum aquarum*.

Questo , ripeto , neppur riguardava gli Artieri , e Ricorrenti; ma fu una provvidenza per la salubrità dell' aere.

Se si riguarda il *se abstineat a receptione vasis cretæ*.

In questo fece una ingiustizia , non volendo , la regia Camera alla Città.

Mentre nel punto della decisione il Tribunale santamente decise sul motivo della relazione del Tomaselli , che riferì , che non si leggeva nelle antiche scritture e del demanio , e della famiglia Moccia , ritrovate nel grande Archivio di Ca-

Camera, questo jus del pezzo di Creta.

E come glie lo poteva leggere il Razionale Tomaselli, quando questa è una esazione non dipendente dalla Portolania, di maniera che da più tempo prima del 1635, che si acquistasse dalla Città la Portolania, si possedeva da' Monasteri di S. Gregorio Armeno, detto volgarmente S. Liguoro, della Sapienza, e di S. Girolamo della Città di Aversa, dalle mani de' quali la Città l' acquistò non primo del 1698. *a fol.* . . . . *ad fol.* . . . . . *vol.* 2.

Ecco impertanto le grandi vessazioni limitate.

Tariffa proposta nel Tribunale approvata, e pubblicata.

SUccessivamente al detto decreto, in vista de' riferiti documenti, si diede fuori la Tariffa dal Razionale Tommaselli.

Si propose nella regia Camera, ed a' 23 Dicembre 1771 *per regiam Cameram* s' interpose decreto, *emanentur banna cum inserta forma prædictæ Tariffæ, & fiat recognitio plani confecti tempore Augustissimi Regis Catholici, fol.* 55 *vol.* 1 della Tariffa.

Indi si fecero i banni, e si pubblicarono a *fol.* 56 *ad* 87 *dict. proc.*

IL maneggio di coloro, che avevano fatto promovere la lite, fece altresì, che dopo la pubblicazione vi fossero state le doglianze.

Che per li lamenti affettatamente fatti fare, ne uscì l' ordine regale dell' osservanza dell' antico solito.

Il Re però col suo Dispaccio cosa mai ordina? E qui si prega dalla Città la savia riflessione degli degnissimi Signori Votanti: si legge dal Dispaccio in data de' 27 Maggio 1772 *Mi ha imposto la M. S. dire a U. S. Illustrissima, che per gravi ragioni non vuole, che si faccia dalla Camera altro in questa materia, che lasciarla per ora* NELLO STATO ANTICO, OVE, COME E' STATO FINO AL GIORNO DELL' EDITTO: *part.* 2 del *vol.* 1 della Tariffa *fol.* 2

Dunque lo stato antico *usque ad litem motam, & tempore litis motæ*, in cui la Città manteneva la Portolania, era tanto buono, era tanto moderato, era tanto dolce, che quello si è ripigliato, e rimesso per ordine Regale, e con pubblico piacere.

Chi mai fu quello, che fomentò la lite? Furono le Arti, furono i Venditori (ed Iddio sa perchè, e da chi fomentati), non fu mai la Città, alla quale non mai cadde in mente di volere alterazioni a danno de' suoi Cittadini.

Quando poi si vide tirata alla necessità della lite, e che da gente fomentata, e malvaggia si voleva far comparire una iniquità, una vessazione l' antico solito dalla Città praticato.

Ebbe bisogno la Città, e così dovevano fare gli Amministratori

tori

tori di una Università, di far conoscere quanti per giustizia doveano pagare, e si trascurava di esiggere: ed in secondo luogo, perchè non rimanesse pregiudicata l'Università *in futurum* con un solenne atto giudiziario.

IN fatti distingue il Razionale *dell' Acqua* nella sua relazione ciò, che si era spiegato di nuovo nella Tariffa: ed eccone le parole.

Aggiunto nella nuova Tariffa, e giustamente aggiunto.

Ho rilevato all' incontro di esser state aggiunte . . . . . nella Tariffa predetta le seguenti altre arti colla prestazione delli deritti prescritti in fronte a ciascheduno, dalle quali l' Ufficio della Portolania non è stato solito, nè era in possesso di esiggere diritto alcuno.

E quali sono mai queste arti aggiunte? *Cioccolatieri*, *Cafettieri*, *Marmorari*, ed altre simili: che prima del 1635 certamente ne' libri della Portolania non si potevano leggere, poichè particolarmente l' uso del Cioccolatto, e del Caffè in que' tempi non vi era.

Ma mi si dica: il dritto dell' esazione della Portolania dipende da altro, che dalla occupazione del suolo, che si fa della via pubblica?

Si venga oggi a fare questa esazione da chi che sia, o da uno, che professa una arte nuova nella società inventata, o da chi professasse un' arte antica, com' è quella de' *Sartori*, de' *Piluccbieri*, de' *Tintori*, ed altri, il quale volesse per maggior comodo della qualità della sua bottega, e della roba, che maneggia, sporger fuori della via pubblica de' banchi, e delle sedie, qual dritto aveva questo, allorchè l' affare si trattava giuridicamente, e non si andava coll' antica compiacenza, ed indolenza, di pretendere di poter a man franca occupare il suolo pubblico, e di non pagare, perchè prima non aveva pagato?

Questa è una esazione, che nasce dal fatto di chi stima suo negozio occupare luogo pubblico, e giorno per giorno nasce dall' atto istesso il dritto di chi ha titolo di esiggere; onde per giustizia, come si può dire, questo, che occupa, che ingombra il suolo pubblico, non deve pagare?

Se si fosse trattato di fare l' esazione per il tempo antecedente, sarebbe stato da discorrerla, ma questo non mai cadde in mente di alcuno.

Ed ecco, come in tutto vanno in fumo *le vessazioni*, *angarie*, ed *inconvenienti* figurati nell' *alleg. contr.*

DEh via trionfi lo splendore, e la clemenza del Sovrano: sempre più seda nel suo Trono la Giustizia: esegua il Magistrato i giusti, e pii sentimenti del Monarca: si mantengano i contratti colla regia autorità; e con buona fe-

de

de rogati : ſi corriſponda alla divozione di un fedel Vaſſallaggio in ſervizio del ſuo Sovrano : e non ſi privi la Capitale d' un sì florido Regno di quello, che le altre più infime Univerſità dello ſteſſo ſi ſtanno pacificamente al proſpetto della Maeſtà godendo.

Napoli 15 Dicembre 1775.

Giusep.e Mazzaccara

[illegible]

Lettera del Rè Filippo IV. presentata presso gli atti colla clausola *si & in quantum*.

El Rey &c.

Illustre Conde de Monterey Primero de nuestro Consejo de Estado, Pres.te en el de Italia, y nuestro Lugarteniente, y Capitan General á los dos

alli due di Marzo dell' anno passato 1633 vi scrissi sopra la forma, che dovevate usare circa la facoltà, che vi diedi in carta della medema data, per far grazie, e valervi di altri mezzi per ricavarne denari per poter assistere alla Lombardia, ed altre parti, che è del tenor seguente.

de Marzo del año passado de 1633 os mande escrivir sobre la forma, en que haviades de usar de la facultad, que se os dio en Carta de la misma data, para hacer gracias (1)*, y valeros de otros medios de que saccar dineros para las assistencias de Lombardia, y otras partes la del tenor que sigue: Vid.*

Illustre Conte di Monterey &c.

El Rey &c. Illustre Conde de Monte di Monterey Primero de nuestro Consejo de Estado, Pres.te en el de Italia, y nuestro Lugarteniente y Capitan General.

In altra carta, che riceverete con questa della medema data, vi do facoltà in conformità di quella, che il Conte Duca vi tiene avvisato per far grazie, ed usare altri mezzi, e vendite, donde possa ritrarsi denaro, per accudire con quello nelle occorrenze della Lombardia, Alemagna, ed altre parti, come più particolarmente lo vedrete per

En otra carta, que recivireis con esta de la misma data os doy facultad en conformidad de lo que el Conde Duque os tiene avisado para hacer gracias, y usar de otros medios, y ventas de donde poder saccar dinero, y acudir con ello en las assistencias de Lombardia, Alemania, y otras partes, como mas en particolar lo vereys por la misma carta; y por que en ella

F

(1) Al Vicerè ne' bisogni fu comunicata anco la facoltà di far grazie; or come oggi lo niega il Fisco?

per la medesima Carta, e perchè in essa vi si dice, che quando accade, si approverà, lo che avrete fatto, fidando di Vostra prudenza, e zelo, che sarà con tal temperanza, e giustificazione l' uso di questa facoltà, che non succedano tali inconvenienti, come in altre occasioni di simile materia è avvenuto.

ella se os dize que quando llegue la ocasion se aprovarà lo que havieredes heco, fiando de vuestra prudencia, y zelo, que sera con tal templanca, y iustificacion el uso de esta facultad, que no se ofresca inconvenientes tales, como se offrecieron en otras occasiones de semesante materia;

Ha sembrato incaricarvi per mezzo di questa acciò stiate con accortezza, che non succedano quelli inconvenienti, che per lo passato si sono sperimentati, in particolare nell' affare del Principe di Venosa, e delle Città vendute, che io ho comandato preferire, e conservare in mio regal demanio, pagando alcune quantità, che offerirono, e con questo si eviteranno le difficoltà intese. Da Madrid a 2. Marzo 1633. . . . .

Ha parecido encargaros por esta esteis con atencion de (1) procurar que no succedan los inconvenientes, que por lo passado se han esperimentado, y en particular en el negocio del Principe de Venosa, y de las Cuidades vendidas, que yo he mandado preferir, y conservar en mi Real Demanio, pagando algunas cantitades, que offrecieron, y con esto se excusaran las difficultades, que se han entendido: de Madrid a 2 de Marzo de 1633. — yo El Rey — Matienco Secretario — Con Señal (2) el Duque de Medina de las Torres, V. de Napoli R., V. Carrera R., V. Torrezilla R., V. Brancia R.

Ed avendosi considerato, che di far le vendite, di ciò, che si disponerà a tutta passata senza il patto di ricomprare, ne siegue, che la mia regia Corte non può re-

Y haviendose considerado, que de hacer las ventas de lo que se dispusiere a todas passadas, y sin el pacto de retrovendendo, se sigue el no poderlo redimir mi Regia Corte hallan-

(1) E' una insinuazione di procurare, non istruzione fissa, non limitazione in tutto nell' ampla facoltà de' Vicerè.

(2) Ecco il suggello

redimerle, trattandosi con possibilità di averlo.

Ha sembrato di più di quello, che nella preinserta Carta vi s' incaricò, ordinarvi, e comandarvi, come lo fo, di fare tutto lo sforzo possibile, acciò le vendite che da oggi in avanti si faranno per accodire al soccorso, e provisione, che avete da fare da cotesto Regno, ed adempire al dippiù, che vi ho incaricato, si effettuino con il patto *de retrovendendo*, comunque sia, facendo qualche rilascio di più nel prezzo, dando perciò l' ordine conveniente per l' esecuzione.

PERO' QUALORA POI NON SI PUO' RISPETTO D' ESSERE TANTE PREMUROSE LE OCCASIONI NELLE QUALI CI RITROVIAMO, SI FACCINO SENZA QUESTO PATTO, E A TUTTA PASSATA, dato in Madrid a 11 Marzo 1634.

landose con possibilitad de hacerlo.

Ha parecido de mas de lo que en la preinserta Carta os encargo ordenaros, y mandaros como lo hago, hagais el esfuerso possible (1) *en que las ventas, que de aqui adelante se hizieren para acudir a los soccorros, y provisiones, que haveis de hacer de esse Reyno, y cumplir lo demas, que cerca desto os tengo mandado se effectuen con el dicho pacto de retrovendendo, aunque sea aciendo alguna comodidad mas en el prècio, dando para ello la orden conveniente, para que con effecto se executen.*

PERO' QUANDO MAS NON SE PUEDA RESPECTO DE SER TAN APRETADAS LAS OCCASIONES EN QUE NOS ALLAMOS SE HARAN LAS DICHAS VENTAS SIN ESSE PACTO, Y A TODAS PASSADAS. De Madrid a onze de' Marzo de 1634 YO EL REY -- Con Señal (2) *el Duque de Medina de las Torres V. Carrera R., V de Neapoli R., V. Brancia R.; V. Torrezilla -- Matienco Secretario.*

DA questa lettera delli 11 Marzo 1634 si raccoglie ad evidenza, che il Vicerè Conte di Monterey quando scrisse al Re Filippo IV a 9 Dicembre 1634 (sù di cui cadde la risposta del Re de' 2. Marzo 1635), scrisse sù l' idea, e lusinga di poterli

(1) Tutto al possibile si riduce non a limitato comando.
(2) Suggello.

terli riuscire ogni sforzo di fare il contratto della concessione delli Ufficj colla Città col patto di ricomprare a tenore delle sopradette istruzioni, che teneva: ma non avendoli potuto ciò riuscire, si avvalse delle ulteriori istruzioni contenute nella soprascritta lettera delli 11 Marzo 1634 di fare la concessione delli Ufficj a tutta passata, e senza patto di ricomprare.

Questa oggi è presentata legale; cosicchè non si può più dubbitare della potestà del Vicerè.

IL Consiglier Rocco *respons.* 49 *a n.* 1 *ad* 10 *tom.* 1 *contractus celebratus cum Domino Duce Medinæ*, *TUNC REGNI PROREGE*, *NOMINE SUÆ CATHOLICÆ MAJESTATIS*, *juramento vallatus est*, *inviolabiliter observandus*, *NEC EMPTORES*, *QUI FIDEM REGIAM SEQUUTI FUERUNT*, *DECIPI POSSUNT* . . . . *quia Princeps in contractibus privati jure utitur*, *nulloque nititur privilegio*, *adeoque observare promissa tenetur* . . . .

Finalmente al *n.* 12 stabilisce per assioma, *PRÆTEREA TANTA EST PROREGIS POTESTAS*, *QUANDO CONTRAHIT NOMINE CATHOLICÆ MAJESTATIS*, (come appunto in tutti gl' istrumenti contrasse il Vicerè Conte di Monterey (*QUOD ETIAMSI ALIQUID FECERIT CONTRA REGIAS INSTRUCTIONES*, *ET ORDINES*, *LICET REPREHENDI POSSIT A REGE*, *TAMEN FACTUM TENET*, *ut fundat*, & *decisum refert Ramirez* §. 11 *n.* 7

COsicchè Giambattista Toro nel *compend. part.* 3 *section.* 3 porta per l' appunto con decisione del Collaterale in unione della regia Camera a' 23 Marzo, e 29 Agosto 1641 sostenuto contro il Regio Fisco il contratto fatto dal Vicerè, ancorchè si opponesse difetto di potestà, e lesione fatta al regio Erario.

Ecco al luogo *cit. pag.* 429 *col.* 1: *Fiscus non restituitur adversus contractum*, *Castrens.* . . . *Peregr* . . . . & *efficaciter obligatur*, *prout quilibet privatus*, *l. de contractu C. de rescind. vend.* . . ., *ET DUM S. MAJESTATIS NOMINE EXCELL. PROREX INTERVENIT IN CONTRACTU*, *UTITUR JURE PRIVATI*.

Maxime in casu nostro fecit transitum in contractum EX RECEPTO PRETIO ducatorum prius 3000 *per Carolum V*, *novissime ducatorum* 10000 *per Excell. hodiernum Proregem* (il denaro delle imposizioni sù de' commestibili, e dell' oglio lo ricevè il Rè, lo ricevè il Vicerè), & *sic debet esse irrevocabile* . . . . . .

E nella *pag.* 432 *col.* 1: *iis positis DILUUNTUR DEFECTUS*

CTUS POTESTATIS EXCELL. PROREGIS . . . . ULTRA QUOD DISPUTARE DE POTESTATE PROREGIS VANUM EST, *ut de Ponte de potest. Proreg.*

VAglia per maggior stabilimento dell' assunto la regal Carta degli 8 Gennaro 1613 mandata dal Monarca delle Spagne in questo Regno, da cui quantunque si conferma l' illimitata potestà sopra gli effetti della Corona, viene però limitata per li soli fondi di Cassa Militare: regal Carta, che vien riferita dal *Regg. Tappia jus Regn. lib. 6 tit. de jur. F. fol.* 22 *al n.* 15

Tuttavia circa questa regal carta il *Regg. Tappia* si spiegò ne' seguenti sensi: *mandavit invictissimus Rex noster prohibens venditiones redditiuum situatorum pro Regni situatione prout ex ejus literis . . mutari minime possint, nec tuti essent Emptores, qui absque regia dispensatione illos emerent, stantibus ordinibus prædictis*: QUOD TAMEN NON PROCEDERET IN CASU, QUO PRO URGENTIORI DEFENSIONE REGNI VENDERENTUR, UTPOTE SI BELLUM ADVERSUS EUM MOVERETUR, VEL TIMERETUR.

SEntasi il *Consiglier Minadoi* nel *cons.* 32 *ad n.* 3 *Non obstat, quod Cardinalis non habebat alienandi potestatem, seu vendendi: nam attenta Curiæ utilitate tum in providendo dictum officium, quod tunc vacabat, tum ob receptum pretium*, IN UTILITATEM MAXIMAM CURIÆ CONVERSUM, *dico intrepide*, QUOD ETIAM ABSQUE MANDATO GESTUM RATUM HABERI DEBET, *textus est . . . . . . Et in propriis terminis in Administratore rerum fiscalium, quod si ad Fiscum pecunia perveniat*, RATUM ESSE DEBEAT ID, *ad quod potestas Administratoris non se extendit* . . . . . ET IN VICARIO REGIO, CUI ESSET INTERDICTA POTESTAS VENDENDI *firmat Andreas in cap. Imperialem in princip. de probib. feud. alien. per Frider.*

SU di che è propria la riflessione del *Regg. de Ponte* nel *tom.* 2 *al cons.* 23 *num.* 36 in risposta di altra oppofizione fiscale per difetto di potestà nel Vicerè, *& Fiscus diceret deficere potestatem Proregis; nam Prorex non potest præstando assensum mutare naturam feudi*.

Risponde al *n.* 38, *dato, quod non habuisset potestatem Prorex*, POSTQUAM HOC ERAT IN EVIDENTEM UTILITATEM, ATQUE COMMODUM REGII FISCI (ecco il caso presente), *ut infra ostendam*, PROHIBITIO HUNC CASUM NON CONTINEBAT, NAM EDICTUM PROHIBITORIUM NON PROCEDIT, QUANDO FIT IN COMMODUM PROHIBENTIS *ad text. . . . . & propterea dicebat Isernia in cap. Imperialem . . . . . . quod*

QUANDO VICARIUS REGIS NON POSSET PRÆSTARE ASSENSUM, SI PRÆSTAT IN EVIDENTEM DOMINI UTILITATEM VALET . . . . . . imo dicebat Capyc. in d. cap. Imperialem . . . . , quod esset similis tutori, qui si non alienat in casibus, in quibus expediret pupillo, TENETUR . . . . . & quod dicta venditio erat in evidentem utilitatem Regis apparet ex prætio . . . . manifestum est alienationem prædictam fuisse in evidentem Fisci utilitatem .

Poteva *etiam sine mandato , & extra officii necessitatem* obbligare il suo Sovrano , *Schwerin loc. cit. pag.* 338. *n.* 49 , *videndum ergo , an negotium circa mandatum gestum in utilitatem Principis , vel Reipublicæ tendat , an secus ? Illo casu cum liceat etiam sine mandato alterius causam meliorem reddere , l. solvendo 39 de negot. gest. quod servo quoque permissum . . . . . Princeps in tantum obligabitur , in quantum doceri potest ejus utilitatem promotam .*

Il *Regg. Galeota respons. Fiscal.* 30 *n.* 53 *ex novissimis literis expeditis per S. M. , quibus præcipit Viceregi , quod ex urgentissima necessitate publica invasionis Status Mediolani , a cujus defensione dependebat TUTELA REGNI, venderentur omnia demanialia, concedendo potestatem, ut venditiones firmæ, & validæ conferentur, ETIAM ABSQUE ALIA IPSIUS REGIS RATIFICATIONE, ad hoc, ut cum maxima festinatione, ut par erat, occurreretur tam maximo, & imminenti periculo .*